SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 135° — Numero 64

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 18 marzo 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 46

Ministero della sanità

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1992, n. 582.

Regolamento recante l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti tra il Ministero della sanità ed i medici ambulatoriali, specialisti e generici, operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della sanità per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile.

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1992, n. 583.

Regolamento recante l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti libero-professionali tra il Ministero della sanità ed i medici fiduciari incaricati dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile.

93G0407-93G0408

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 47

Ministero della sanità

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1994.

Elenco dei soggetti in possesso dei requisiti per lo svolgimento delle funzioni di direttore generale delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.

94A1528

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 17 marzo 1994, n. 177.

Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319, così come sostituito dall'articolo 17 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, è sostituito dal seguente:

«La disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, e quella degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature sono definite dalle regioni con i rispettivi piani di risanamento delle acque di cui all'articolo 4. Le regioni, nel definire tale disciplina, tengono conto dei limiti di accettabilità fissati dalle tabelle allegate alla presente legge, cui possono derogare, anche in senso meno restrittivo, nei casi ed alle condizioni stabiliti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con apposite direttive del Ministro dell'ambiente, in funzione delle situazioni locali e degli obiettivi dei piani di risanamento e di qualità del corpo idrico ricettore.».

2. Restano ferme le prescrizioni adottate, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in materia di scarichi civili che non recapitano in pubbliche fognature e di scarichi delle pubbliche fognature ed in particolare quelle di cui alla delibera in data 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale previsto dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 10 gennaio 1981.

3. Le disposizioni del presente decreto si applicano in attesa dell'attuazione della direttiva 271/91/CEE.

Art. 2.

1. Il terzo comma dell'articolo 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificato dall'articolo 144 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dai seguenti:

«Salvo quanto previsto dal comma successivo si applica sempre la pena dell'arresto se lo scarico supera i limiti di accettabilità di cui alle tabelle allegate alla presente legge ovvero quelli stabiliti dalle regioni ai sensi dell'articolo 14, secondo comma, nei rispettivi limiti e modi di applicazione. La condanna importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Fatte salve le disposizioni penali previste per l'inosservanza degli obblighi connessi al rilascio dell'autorizzazione degli scarichi degli insediamenti civili, attivati a decorrere dal 13 giugno 1976, l'inosservanza dei limiti di accettabilità fissati per tali scarichi dalle regioni, ai sensi dell'articolo 14, secondo comma, nei rispettivi limiti e modi di applicazione, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire otto milioni.».

Art. 3.

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 20 marzo 1994. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

SAVONA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

PALADIN, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

94G0217

DECRETO-LEGGE 17 marzo 1994, n. 178.

Disposizioni in materia di lavori socialmente utili, inserimento professionale dei giovani e contratti di formazione e lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di lavori socialmente utili, inserimento professionale dei giovani e contratti di formazione e lavoro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Lavori socialmente utili

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con esclusione di quelle che abbiano personale eccedente rispetto ai programmi dei lavori socialmente utili, nonché le società a prevalente partecipazione pubblica e gli altri soggetti individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale possono promuovere, nell'ambito delle loro attribuzioni e disponibilità di cui al comma 7, progetti socialmente utili per il raggiungimento di obiettivi di carattere straordinario o temporaneamente non perseguibili con il proprio personale, mediante l'utilizzazione dei soggetti di cui all'articolo 25, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché dei lavoratori sospesi con diritto al trattamento straordinario di integrazione salariale. Gli enti locali che hanno dichiarato lo stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e dell'articolo 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, possono utilizzare i soggetti indicati nel presente comma, a condizione che dispongano delle risorse necessarie a finanziare il 20 per cento della spesa prevista. L'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, trova applicazione anche per le finalità di cui al presente articolo. Anche le amministrazioni pubbliche interessate possono avvalersi del supporto tecnico-professionale dell'agenzia per l'impiego e predisporre i progetti per l'utilizzo dei lavoratori nelle attività di cui al presente comma.

2. L'assegnazione dei lavoratori ai soggetti gestori di progetti socialmente utili avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego, d'intesa con gli enti e le amministrazioni interessate, sulla base dei criteri dettati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. L'utilizzazione dei lavoratori non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, non implica la perdita del trattamento straordinario di integrazione salariale o dell'indennità di mobilità e non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità. I progetti, che possono prevedere specifici periodi di formazione, devono indicare idonee forme assicurative a carico del soggetto utilizzatore contro gli infortuni e le malattie professionali connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

3. I lavoratori in cassa integrazione o che fruiscono dell'indennità di mobilità possono essere utilizzati esclusivamente per periodi non superiori a quelli di godimento del relativo trattamento. Ai lavoratori medesimi compete un importo integrativo di detti trattamenti, solo per le giornate di effettiva esecuzione delle prestazioni. Tale importo non può essere inferiore al dieci per cento del trattamento previdenziale in godimento. L'ingiustificato rifiuto dell'assegnazione ai sensi del comma 2 comporta la perdita del trattamento di integrazione salariale o di mobilità per il periodo corrispondente alla prevista durata dell'assegnazione stessa. Tale perdita è disposta dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su segnalazione della sezione circoscrizionale per l'impiego. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso entro trenta giorni all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, che decide con provvedimento definitivo entro venti giorni.

4. I soggetti di cui al comma 1 che non fruiscono di alcun trattamento previdenziale possono essere impegnati nell'ambito del progetto per non più di dodici mesi e per un massimo di ottanta ore mensili, per ognuna delle quali spetta un'indennità di L. 7.500.

5. I progetti sono redatti secondo i criteri stabiliti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, riguardanti anche il carattere della straordinarietà previsto dal comma 1. I progetti, corredati dai provvedimenti di approvazione validamente assunti dalle amministrazioni pubbliche competenti, sono presentati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, se ad ambito nazionale o interregionale, e all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e all'agenzia per l'impiego competente per territorio, se ad ambito locale. I progetti dovranno di norma essere predisposti e svolti separatamente per i soggetti di cui al comma 4 e per i restanti soggetti di cui al comma 1.

6. I progetti ad ambito nazionale o interregionale entro sessanta giorni sono sottoposti, previo parere del nucleo di valutazione di cui al comma 8, all'approvazione da parte della commissione centrale per l'impiego. La medesima commissione è tenuta a provvedere, anche attraverso apposita sottocommissione, entro trenta giorni, decorsi i quali i progetti stessi sono rimessi ad un

dirigente generale che decide sulla base del parere del nucleo di valutazione. L'agenzia per l'impiego di cui al comma 5, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, sottopone i progetti ad ambito locale all'approvazione della commissione regionale per l'impiego con il proprio parere in ordine alla qualità del progetto e, per i progetti che richiedano finanziamenti, alle priorità. La commissione medesima, anche attraverso apposita sottocommissione, è tenuta a provvedere entro trenta giorni, decorsi i quali i progetti sono rimessi al direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione che decide sulla base del parere dell'agenzia per l'impiego.

7. I progetti possono essere finanziati dai soggetti proponenti di cui al comma 1 nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e, per gli anni 1994-1995, dal fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nei limiti delle risorse finanziarie del medesimo fondo preordinate allo scopo

8. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è istituito un nucleo di valutazione composto da undici membri, di cui sei interni, e cinque esterni esperti in materia, con il compito di assistere il Ministro nella redazione del decreto di cui al comma 9; di fornire parere in relazione ai progetti nazionali e interregionali; di redigere annualmente un rapporto sull'esperienza applicativa. Con il medesimo decreto viene nominato, tra i componenti il nucleo di valutazione, un presidente. Per i membri del nucleo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 5 giugno 1967, n. 417.

9. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, determina, periodicamente, con propri decreti:

a) la ripartizione degli stanziamenti su base regionale in funzione della gravità degli squilibri dei mercati locali del lavoro;

b) i criteri per il finanziamento dei progetti;

c) gli «standards» minimi che il progetto deve presentare;

d) i termini per la presentazione delle domande relative ai progetti che interessano i lavoratori di cui al comma 4;

e) le priorità che devono essere rispettate nell'approvazione dei progetti per i quali si richieda il finanziamento; tra le priorità vanno previsti lo svolgimento di attività formative, la gestione del progetto da parte di imprese, la partecipazione dell'ente pubblico al finanziamento del progetto;

f) i criteri che devono essere seguiti per la scelta dei lavoratori da assegnare alle singole iniziative. Essi devono prevedere tra l'altro la corrispondenza tra la capacità dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti per l'attuazione del progetto e consentire che per i progetti redatti nel contesto della gestione di crisi aziendale, di settore o di area, l'assegnazione avvenga limitatamente a gruppi di lavoratori espressamente individuati dal progetto medesimo;

g) le modalità dell'erogazione del finanziamento e le modalità dei controlli sulla regolare attuazione del progetto, prevedendo una responsabilizzazione anche del soggetto proponente nell'attività di controllo;

h) i criteri per la redazione del rapporto di cui al comma 8.

10. La commissione regionale per l'impiego può fissare, in relazione alle particolari esigenze di governo del mercato del lavoro locale, criteri di scelta dei soggetti da assegnare difformi da quelli previsti dai decreti di cui al comma 9, nei limiti eventualmente contemplati da questi ultimi.

11. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Dipartimento della funzione pubblica verificano ogni anno lo stato di attuazione dei progetti.

12. Per i progetti di lavori socialmente utili in corso di attuazione, anche derivanti da convenzioni già stipulate, alla data di entrata in vigore del presente decreto continua ad operare la disciplina previgente. La medesima disciplina, integrata dalle disposizioni di cui al comma 7 e da quelle relative all'ingiustificato rifiuto all'assegnazione di cui al comma 3, continua ad operare per i progetti di lavori socialmente utili le cui procedure di approvazione siano avviate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla determinazione dei criteri previsti dai commi 5 e 9, nei confronti dei progetti di lavori socialmente utili sottoposti all'approvazione successivamente alla scadenza del predetto termine, non trova applicazione quanto previsto dai commi 5 e 6.

Art. 2.

Piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione

1. Nelle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentite le commissioni regionali per l'impiego e di intesa con le regioni interessate, realizza, per gli anni 1994 e 1995, piani mirati a promuovere l'inserimento professionale dei giovani di età compresa tra i 19 e 32 anni e fino a 35 anni per i disoccupati di lunga durata iscritti nelle liste di collocamento. I piani sono attuati attraverso:

a) progetti che prevedono lo svolgimento di lavori socialmente utili, nonché la partecipazione ad iniziative formative volte al recupero dell'istruzione di base, alla qualificazione professionale dei soggetti già in possesso del diploma di scuola secondaria inferiore, alla formazione di secondo livello per giovani già in possesso del diploma di scuola secondaria superiore;

b) progetti che prevedono periodi di formazione e lo svolgimento di un'esperienza lavorativa per figure professionalmente qualificate.

2. I progetti di cui al comma 1, lettera *a)*, per la parte relativa al programma dei lavori socialmente utili, sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'articolo 1. La parte relativa al programma formativo deve essere formulata e svolta in raccordo con le istituzioni competenti.

3. I progetti di cui al comma 1, lettera *b)*, possono essere realizzati quando vengano previsti da accordi stipulati da organizzazioni sindacali rappresentate nella commissione regionale per l'impiego con associazioni di datori di lavoro, ovvero ordini professionali. Essi sono svolti sulla base di convenzioni predisposte dall'agenzia per l'impiego e stipulate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con le associazioni datoriali, ovvero ordini professionali, firmatari dei predetti accordi.

4. La partecipazione del giovane ai progetti di cui al presente articolo non può essere superiore alle ottanta ore mensili per un periodo massimo di dodici mesi. Per ogni ora di formazione svolta e di attività prestata al giovane è corrisposta un'indennità pari a L. 7.500. Al pagamento dell'indennità provvede mensilmente l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, eventualmente avvalendosi della rete di sportelli bancari e/o postali all'uopo convenzionati. La metà del costo dell'indennità, esclusa quella relativa alle ore di formazione, è a carico del soggetto presso cui è svolta l'esperienza lavorativa secondo modalità previste dalla convenzione.

5. Per i progetti di cui al comma 1, lettera *b)*, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale determina i limiti del ricorso all'istituto in rapporto al numero dei dipendenti del soggetto presso cui è svolta l'esperienza lavorativa e nel caso in cui quest'ultimo non abbia proceduto all'assunzione di almeno il sessanta per cento dei giovani utilizzati in analoghi progetti.

6. L'utilizzazione dei giovani nei progetti di cui al comma 1, lettera *b)*, non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento e non preclude al datore di lavoro la possibilità di assumere il giovane, al termine dell'esperienza, con contratto di formazione e lavoro, relativamente alla stessa area professionale. I medesimi progetti devono indicare idonee forme assicurative a carico del soggetto utilizzatore contro gli infortuni e le malattie professionali connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa.

7. L'assegnazione del giovane avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego, sulla base dei criteri dettati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale nel decreto di cui all'articolo 1, comma 9.

8. Al finanziamento dei piani di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 3.

Norme in materia di contratti di formazione e lavoro

1. Possono essere assunti con contratto di formazione e lavoro i soggetti di età compresa tra sedici e trentadue anni. Oltre ai datori di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, possono stipulare contratti di formazione e lavoro anche gruppi di imprese, associazioni professionali, socio-culturali, sportive, fondazioni, nonché datori di lavoro iscritti agli albi professionali quando il progetto di formazione venga predisposto dagli ordini e collegi professionali ed autorizzato in conformità a quanto previsto al comma 7.

2. Il contratto di formazione e lavoro è definito secondo le seguenti tipologie:

a) contratto di formazione e lavoro mirato alla: 1) acquisizione di professionalità intermedie; 2) acquisizione di professionalità elevate;

b) contratto di formazione e lavoro mirato ad agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo.

3. I contratti collettivi nazionali di lavoro e gli accordi interconfederali possono prevedere che il lavoratore venga inquadrato a un livello inferiore a quello di destinazione.

4. La durata massima del contratto di formazione e lavoro non può superare i ventiquattro mesi per i contratti di cui alla lettera *a)* del comma 2 e i dodici mesi per i contratti di cui alla lettera *b)* del medesimo comma.

5. I contratti di cui alla lettera *a)*, numeri 1) e 2), del comma 2 devono prevedere, rispettivamente, almeno ottanta e centotrenta ore di formazione da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa. Il contratto di cui alla lettera *b)* del comma 2 deve prevedere una formazione minima non inferiore a 20 ore di base relativa alla disciplina del rapporto di lavoro, all'organizzazione del lavoro, nonché alla prevenzione ambientale e antinfortunistica. I contratti collettivi possono prevedere la non retribuibilità di eventuali ore aggiuntive devolute alla formazione.

6. Per i contratti di cui alla lettera *a)* del comma 2, continuano a trovare applicazione i benefici contributivi previsti dalle disposizioni vigenti in materia alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i contratti di cui alla lettera *b)* del predetto comma 2 i medesimi benefici trovano applicazione subordinatamente alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e

successivamente ad essa, per una durata pari a quella del contratto di formazione e lavoro così trasformato e in misura correlata al trattamento retributivo corrisposto nel corso del contratto di formazione medesimo.

7. Non sono soggetti alla procedura di approvazione da parte della competente autorità i progetti conformi al contenuto di decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale che definiscono gli obiettivi e le caratteristiche minime che l'attività formativa deve presentare relativamente a ciascun profilo professionale. Tali decreti sono emanati, sentita la commissione centrale per l'impiego, sulla base degli accordi collettivi o delle proposte formulate dagli enti bilaterali. L'accertamento di mera conformità ai parametri determinati dai detti decreti è effettuato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione entro venti giorni dalla data di ricezione della domanda. Decorso inutilmente tale termine il predetto accertamento si considera avvenuto.

8. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, come modificato dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nel caso in cui la delibera della commissione regionale per l'impiego non sia intervenuta nel termine di trenta giorni dalla loro presentazione, provvede il direttore dell'ufficio regionale del lavoro.». Al medesimo articolo 3, comma 3, sono soppresse le parole: «ovvero non sia intervenuta, nel termine di trenta giorni dalla loro presentazione, la delibera della commissione regionale per l'impiego».

9. Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro di cui al comma 2, lettera *a)*, il datore di lavoro, utilizzando un modello predisposto, sentite le parti sociali, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, trasmette alla sezione circoscrizionale per l'impiego competente per territorio idonea certificazione dei risultati conseguiti dal lavoratore interessato. Le strutture competenti delle regioni possono accertare il livello di formazione acquisito dal lavoratore. Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro di cui alla lettera *b)* del comma 2, il datore di lavoro rilascia al lavoratore un attestato sull'esperienza svolta.

10. Qualora sia necessario, per il raggiungimento degli obiettivi formativi, i progetti possono prevedere, anche nei casi in cui essi siano presentati da consorzi o gruppi di imprese, che l'esecuzione del contratto si svolga in posizione di comando presso una pluralità di imprese, individuate nei progetti medesimi. La titolarità del rapporto resta ferma in capo delle singole imprese.

11. La misura di cui al comma 6 dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, è elevata al sessanta per cento.

12. I lavoratori assunti, successivamente alla data del 19 gennaio 1994, con contratto di formazione e lavoro sono inclusi nel computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi ad eccezione di quelli concernenti l'applicazione di norme ed istituti che prevedano l'accesso ad agevolazioni di carattere finanziario e creditizio. Fino al 31 gennaio 1995 detta inclusione opera nei confronti del 50 per cento del numero dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro.

13. Nella predisposizione dei progetti di formazione e lavoro devono essere rispettati i principi di non discriminazione diretta ed indiretta di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.

14. Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione nei confronti dei contratti di formazione e lavoro già stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Esse, ad eccezione dei commi 1, primo periodo, e 11, non trovano inoltre applicazione nei confronti dei contratti di formazione e lavoro stipulati, non oltre il 30 settembre 1994, sulla base di progetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino già approvati o presentati, ovvero riconosciuti conformi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, come modificato dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169.

15. La disposizione dell'ultimo periodo dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 726 del 1984, richiamato dal comma 14, continua a trovare applicazione fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 7 e comunque non oltre il 1° ottobre 1994.

Art. 4.

Copertura finanziaria

1. Per le finalità di cui agli articoli 1 e 2 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è rifinanziato per lire 20 miliardi per l'anno 1994 e per lire 80 miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere si provvede: quanto a lire 19 miliardi per l'anno 1994, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità della gestione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Tali somme sono versate all'entrata di bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; quanto a lire 1 miliardo per l'anno 1994 ed a lire 80 miliardi per l'anno 1995, mediante la riduzione delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 11, comma 31, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui ai commi 31 e 32 del predetto articolo 11. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo, per le medesime finalità, in quello successivo.

2. Il Ministro del tesoro, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 20 marzo 1994. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1994

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GIUGNI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

94G0218

DECRETO-LEGGE 17 marzo 1994, n. 179.

Disciplina della proroga degli organi amministrativi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare, con principi generali uniformi, la proroga degli organi amministrativi temporanei oltre la scadenza per ciascuno di essi prevista, nonché le conseguenze delle omesse ricostituzioni degli organi medesimi, al fine di assicurare con immediatezza la legalità, il buon andamento e l'imparzialità dell'organizzazione amministrativa imposti dall'articolo 97 della Costituzione, principi cui, allo stato, non corrispondono le molteplici, prolungate e non più sostenibili situazioni di proroga tuttora in atto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica agli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo dello Stato, nonché degli enti pubblici e delle persone giuridiche a prevalente partecipazione pubblica, quando alla nomina dei componenti di tali organi concorrono lo Stato o gli enti pubblici.

2. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto gli organi rappresentativi delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane e gli organi che hanno comunque rilevanza costituzionale.

3. Sono altresì esclusi gli organi per i quali la nomina dei componenti è di competenza parlamentare.

Art. 2.

Scadenza e ricostituzione degli organi

1. Gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti.

Art. 3.

Proroga degli organi - Regime degli atti

1. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo 2 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo.

2. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

3. Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel comma 2, adottati nel periodo di proroga, sono illegittimi.

Art. 4.

Ricostituzione degli organi

1. Entro il periodo di proroga gli organi amministrativi scaduti debbono essere ricostituiti.

2. Nei casi in cui i titolari della competenza alla ricostituzione siano organi collegiali e questi non procedano alle nomine o designazioni ad essi spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del termine di proroga, la relativa competenza è trasferita ai rispettivi presidenti, i quali debbono comunque esercitarla entro la scadenza del termine medesimo.

Art. 5.

Efficacia dell'atto di ricostituzione
Regime dei controlli

1. I provvedimenti di nomina dei componenti di organi scaduti adottati nel periodo di proroga sono immediatamente esecutivi.

2. I controlli sui provvedimenti di cui al comma 1 hanno effetto risolutivo. Nella pendenza dei controlli e fino alle comunicazioni della conformità a legge, agli organi ricostituiti si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3.

3. Le dichiarazioni, in sede di controllo, di non conformità a legge dei provvedimenti di cui al comma 1 obbligano gli organi da cui tali atti sono emanati a provvedere entro quindici giorni dalla comunicazione delle dichiarazioni di non conformità, adeguandosi ad esse.

Art. 6.

Decadenza degli organi non ricostituiti
Regime degli atti - Responsabilità

1. Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono.

2. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.

3. I titolari della competenza alla ricostituzione e nei casi di cui all'articolo 4, comma 2, i presidenti degli organi collegiali sono responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta, fatta in ogni caso salva la responsabilità penale individuale nella condotta omissiva.

Art. 7.

Raccolta e tenuta dei dati sulla durata degli organi

1. Gli uffici titolari del potere di nomina dei componenti degli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo provvedono alla tenuta e all'aggiornamento di tutti i dati relativi ai termini di scadenza, proroga e decadenza degli organi amministrativi.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri verifica l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1.

Art. 8.

Norme finali e transitorie

1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 7 si applicano, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a tutti gli organi amministrativi che alla stessa data non siano ancora scaduti.

2. Gli organi amministrativi già scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto ed operanti pertanto in regime di proroga di fatto, debbono essere ricostituiti entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso il termine suddetto, gli organi stessi decadono con le conseguenze previste dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 6. Restano confermati gli atti di ricostituzione di organi scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto che siano stati adottati, in sostituzione degli organi collegiali competenti, dai rispettivi presidenti, in conformità alle disposizioni vigenti alla data di compimento degli atti stessi.

3. Per la ricostituzione degli organi delle persone giuridiche di cui al comma 1 dell'articolo 1, nei casi di cui al comma 2, gli organi competenti promuovono l'instaurazione delle procedure stabilite dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14, entro il termine di cui allo stesso comma 2

Art. 9

Adeguamento della normativa regionale

1. Le disposizioni di cui al presente decreto operano direttamente nei riguardi delle regioni a statuto ordinario fino a quando esse non avranno adeguato i rispettivi ordinamenti ai principi generali ivi contenuti.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti ai principi fondamentali ivi stabiliti.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 20 marzo 1994. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

94G0219

DECRETO-LEGGE 17 marzo 1994, n. 180.

Disposizioni in materia di versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base e di tariffe per prestazioni sanitarie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dettare norme che consentano di assicurare l'effettuazione dei controlli in merito al pagamento della quota fissa individuale annua di cui all'articolo 6 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. I soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 1993 devono indicare nella stessa gli estremi del versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base di cui all'articolo 6 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992. n. 438, dovuta per il medesimo anno.

Art. 2.

1. Qualora dai controlli eseguiti dal sistema informativo del Ministero delle finanze, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro della sanità in data 25 giugno 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 1993, risulti l'omissione, l'incompletezza o la tardività dei versamenti della quota fissa di cui all'articolo 1, le regioni e le province autonome procedono al recupero delle somme non versate, maggiorate del cinquanta per cento a titolo di sanzione amministrativa.

Art. 3.

1. Per le prestazioni rese, a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati, dal Ministero della sanità, dall'Istituto superiore di sanità e dall'Istiuto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro sono dovuti le tariffe e i diritti specificati nell'allegato 2 al decreto del Ministro della sanità 14 febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta* Ufficiale n. 63 del 15 marzo 1991, nell'allegato al decreto del Ministro della sanità 19 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 24 luglio 1993, negli allegati ai decreti del Ministro della sanità 20 maggio 1993, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 10 agosto 1993 e nella tabella *A* allegata al decreto del Ministro della sanità 6 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 1992.

2. Gli importi delle tariffe di cui alla voce n. 9 dell'allegato al citato decreto del Ministro della sanità 19 luglio 1993 sono così rideterminati: «40 milioni per ogni dosaggio o forma farmaceutica; la tariffa è ridotta a L. 20.000.000 se la domanda è presentata ai sensi dell'articolo 8, commi 5 e seguenti, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178».

3. Le entrate concernenti i diritti e le tariffe di cui ai commi 1 e 2 sono utilizzate per le attività di controllo, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero della sanità, dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonchè, per una quota non superiore al 20% delle predette entrate, per le finalità di cui agli articoli 49 e 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, nell'ambito della contrattazione, è istituita una specifica indennità per l'incentivazione del personale del predetto Ministero.

5. È abrogato il comma 12 dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

Art. 4.

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 20 marzo 1994. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GARAVAGLIA, *Ministro della sanità*

GALLO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

94G0220

DECRETO-LEGGE 17 marzo 1994, n. 181.

Ulteriore differimento del termine previsto per l'adozione dei regolamenti concernenti le categorie di documenti da sottrarre all'accesso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il termine previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 358, convertito dalla legge 12 novembre 1993, n. 448, per l'adozione dei regolamenti concernenti le categorie di documenti da sottrarre all'accesso;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il termine previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 358, convertito dalla legge 12 novembre 1993, n. 448, è prorogato alla data del 30 maggio 1994.

Art. 2.

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 20 marzo 1994. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CASSESE, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

94G0047

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1994.

Rideterminazione degli onorari da corrispondere ai membri dei seggi elettorali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, concernente: «Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione»;

Visto l'art. 1 della legge 4 aprile 1985, n. 117, recante: «Norme per l'adeguamento degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione»;

Visto l'art. 9 della legge 21 marzo 1990, n. 53, recante: «Misure urgenti a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale»;

Visto l'art 2 del decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 88, concernente: «Provvedimenti urgenti per il regolare svolgimento della competizione elettorale»;

Vista al comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica relativa alla variazione risultante tra la media dei numeri indici dell'anno 1990 e quella dell'anno 1993 delle retribuzioni contrattuali per dipendente degli impiegati civili dello Stato;

Considerato che la suddetta variazione percentuale di incremento è pari a 9,9%;

Visto il proprio decreto in data 27 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 6 giugno 1991, con il quale sono stati determinati, per il triennio aprile 1991-marzo 1994, gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il segeuente decreto:

Art. 1.

1. Per il triennio marzo 1994-marzo 1997, gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, sono determinati come segue:

1) gli importi di cui al primo ed al secondo comma dell'art. 1 della citata legge n. 70/1980, sono aggiornati, rispettivamente, in L. 215.000 e in L. 171.000;

2) gli importi di cui al terzo comma del sopracitato art. 1 sono aggiornati, rispettivamente, in L. 66.000 e in L. 44.000;

3) gli importi di cui al quarto comma del predetto articolo sono aggiornati, rispettivamente, in L. 128.000 e in L. 87.000.

Art. 2.

1. Per lo stesso periodo di cui all'art. 1, gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352, come modificata dalla legge 22 maggio 1978, n. 199, sono determinati come segue:

1) gli importi di cui al primo ed al secondo comma dell'art. 1 della legge n. 70/1980, sono aggiornati, rispettivamente, in L. 186.000 e in L. 149.000;

2) gli importi di cui al terzo comma del sopracitato art. 1 sono aggiornati, rispettivamente, in L. 58.000 e in L. 39.000;

3) gli importi di cui al quarto comma del predetto articolo sono aggiornati, rispettivamente, in L. 113.000 e in L. 75.000.

Art. 3.

1. Gli importi stabiliti nel presente decreto costituiscono, a norma del comma 2 dell'art. 9 della legge 21 marzo 1990, n. 53, rimborso spese fisso fofettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 1994
Registro n. 1 Interno, foglio n. 96

94A1795

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1994.

Rideterminazione degli onorari da corrispondere ai membri dei seggi elettorali in occasione delle elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 della legge 30 giugno 1989, n. 244, concernente: «Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1989, n. 157, recante disposizioni per il funzionamento provvisorio delle commissioni e sottocommissioni elettorali mandamentali. Disposizioni sulle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e sugli uffici elettorali di sezione».

Visto l'art. 39 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante: «Elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo»;

Visto l'art. 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, concernente: «Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione»;

Visto l'art. 1 della legge 4 aprile 1985, n. 117, recante: «Norme per l'adeguamento degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione»;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 88, concernente: «Provvedimenti urgenti per il regolare svolgimento della competizione elettorale»;

Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica relativa alla variazione risultante tra la media dei numeri indici dell'anno 1990 e quella dell'anno 1993 delle retribuzioni contrattuali per dipendente degli impiegati civili dello Stato;

Considerato che la suddetta variazione percentuale di incremento è pari a 9,9%;

Visto il proprio decreto in data 6 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 1992, con il quale sono stati determinati, per il triennio aprile 1991-marzo 1994, gli onorari da corrispondere ai membri dei seggi elettorali in occasione delle elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Per il triennio marzo 1994-marzo 1997, gli onorari da corrispondere dal capo dell'ufficio consolare al presidente ed ai componenti degli uffici elettorali di sezione istituiti nei Paesi membri della Comunità europea in occasione dell'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, sono aggiornati, rispettivamente, in L. 257.000 e in L. 220.000, al lordo delle ritenute di legge.

2. Nel caso di contemporaneo svolgimento delle predette elezioni con altra consultazione elettorale, gli onorari di cui al comma precedente sono maggiorati, rispettivamente, di L. 66.000 e L. 44.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 1994
Registro n. 1 Interno, foglio n. 97

94A1796

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 gennaio 1994.

Disposizioni in ordine alla attività di controllo degli interventi di riattazione, riparazione e ricostruzione degli edifici di proprietà privata danneggiati dal sisma del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Viste le ordinanze n. 230/FPC/ZA del 5 giugno 1984, n. 310/FPC/ZA del 3 agosto 1984, n. 385/FPC/ZA

del 26 ottobre 1984 e n. 1928/FPC del 1° giugno 1990, pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'11 giugno 1984, n. 215 del 6 agosto 1984, n. 305 del 6 novembre 1984 e n. 139 del 16 giugno 1990, che istituiscono, tra l'altro, gli Uffici regionali di consulenza e controllo della riattazione (U.C.C.R.), competenti in ordine agli interventi di ripristino citati in titolo, disciplinando i criteri e le modalità di attuazione della relativa attività di vigilanza;

Verificato il venir meno della necessità di mantenere in essere strutture aventi carattere di straordinarietà quali gli U.C.C.R., sia per l'avvenuta definizione e consolidamento del quadro normativo che disciplina gli interventi di che trattasi, sia per la notevole riduzione dei flussi finanziari messi a disposizione per l'attività di ripristino conseguente agli eventi sismici del 7 e 11 maggio 1984;

Considerato, peraltro, che da alcune delle regioni interessate è stata avanzata la richiesta di far cessare la situazione di straordinarietà restituendo le competenze agli organi ordinari;

Ritenuta, pertanto, la necessità, atteso il lungo tempo trascorso dall'evento sismico, di favorire il ritorno alla normalità, attraverso lo scioglimento degli U.C.C.R. e la contestuale restituzione agli enti territoriali delle competenze di vigilanza e di controllo;

Dispone:

Art. 1.

1. A far data dal 1° aprile 1994 sono sciolti gli uffici di consulenza e controllo della riattazione (U.C.C.R.), istituiti con l'ordinanza n. 230/FPC/ZA del 5 giugno 1984 — allegato *A*, punto 1.5 — per lo svolgimento dell'attività di vigilanza in ordine agli interventi di ripristino del patrimonio edilizio privato danneggiato dal sisma del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania.

Art. 2.

1. Le azioni di vigilanza e controllo sulle attività di cui al precedente art. 1, sono espletate dagli organi degli enti territoriali competenti in via ordinaria.

Art. 3.

1. Dalla data del 1° aprile 1994 sono abrogate le norme ricomprese nelle ordinanze citate in premessa non compatibili con le disposizioni contenute nella presente ordinanza.

2. Dalla medesima data cessano, inoltre, tutti gli oneri a carico del Fondo per la protezione civile derivanti dalla attività di controllo di che trattasi, compreso i compensi straordinari ed accessori già previsti per il personale operante presso gli U.C.C.R.

3. Entro trenta giorni dalla data della presente ordinanza, sarà emanata dal Dipartimento della protezione civile apposita direttiva agli enti interessati per definire le modalità del passaggio, agli organi ordinari, delle competenze degli U.C.C.R.

Roma, 24 gennaio 1994

Il Presidente: CIAMPI

94A1772

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 22 febbraio 1994.

Determinazione dell'indennità di carica spettante al vice commissario straordinario dell'Ente autonomo «Esposizione universale di Roma».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE DELEGATO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1993 con il quale il dott. Tito Scipioni è stato nominato vice commissario straordinario dell'Ente autonomo «Esposizione universale di Roma»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 1985 con il quale è stata determinata in L. 1.200.000 lorde mensili l'indennità di carica da corrispondere al vice commissario straordinario dell'Ente autonomo «Esposizione universale di Roma»;

Ritenuta la necessità di adeguare la predetta indennità di carica di una percentuale del 30%;

Visto il conforme parere espresso al riguardo dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale con nota n. UCA-5438/14/1/10031/3.2.2 in data 30 novembre 1993;

Visto l'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 maggio 1993 concernente la delega di funzioni per i problemi delle aree urbane al Ministro dell'ambiente;

Decreta:

A decorrere dal 22 dicembre 1993 l'indennità di carica lorda mensile a favore del vice commissario straordinario dell'Ente autonomo «Esposizione universale di Roma» è stabilita nella misura di L. 1.560.000.

Roma, 22 febbraio 1994

Il Ministro: SPINI

94A1800

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 28 febbraio 1994

Approvazione dei programmi di insegnamento delle materie universitarie, per i corsi ordinari svolti presso l'Accademia della Guardia di finanza.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 1, comma 3, lettera *b)*, della legge 27 maggio 1991, n. 168, che demanda alla competenza del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, l'approvazione dei programmi per le materie il cui studio presso l'Accademia della Guardia di finanza è riconosciuto valido ai fini dell'ammissione ai corsi di diploma e di laurea di talune facoltà universitarie,

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 12 giugno 1992;

Decreta.

Sono approvati i programmi di insegnamento delle materie universitarie, per i corsi ordinari svolti presso l'Accademia della Guardia di finanza, di cui all'allegato 1.

Roma, 28 febbraio 1994

Il Ministro delle finanze
GALLO

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
COLOMBO

ALLEGATO 1

ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO

Il programma abbraccia l'intera materia trattata nei manuali di istituzioni di diritto privato fatta eccezione per le parti riguardanti l'impresa e le società, i titoli di credito, il fallimento e le procedure concorsuali, i rapporti di lavoro subordinato ed il diritto sindacale. In particolare sono oggetto di più approfondita trattazione i seguenti argomenti

l'ordinamento giuridico.

il diritto oggettivo. Le fonti, l'interpretazione.

il diritto soggettivo,

il fatto, l'atto ed il rapporto giuridico

il negozio giuridico,

la prova dei fatti giuridici,

diritto delle persone.

diritto di famiglia e diritto delle successioni,

i diritti reali;

le obbligazioni in generale. I contratti in genere

le altre fonti di obbligazioni

la tutela dei diritti

DIRITTO PENALE

PARTE GENERALE

I principi costituzionali

il principio di legalità. la riserva di legge in materia penale e le fonti di produzione normativa penale, tassatività della fattispecie penale incriminatrice. l'analogia nel diritto penale, la consuetudine nel diritto penale,

il principio della personalità della responsabilità penale. la responsabilità per fatto altrui, la responsabilità oggettiva, la responsabilità «colpevole», il problema della responsabilità penale delle persone giuridiche, personalità della responsabilità e sanzione penale,

«umanità della pena» e «rieducazione del condannato». funzione della pena, pena e misure di sicurezza, il divieto della pena di morte, il problema dell'ergastolo, il problema della pena pecuniaria; nuove prospettive in tema di sanzioni penali

La legge penale. la definizione del diritto penale, la struttura della norma penale, la successione di leggi penali, i «destinatari» della legge penale; l'ignoranza della legge penale, cenni in tema di reati commessi all'estero, di delitto politico e di estradizione. Le fonti, l'interpretazione, l'efficacia, il concorso di norme

Le sanzioni penali. I presupposti dell'applicazione della sanzione penale. Pene principali e pene accessorie. Le misure di sicurezza. Le conseguenze civili del reato

Lineamenti di teoria generale del reato

delitti e contravvenzioni. Nozione di reato in senso formale e in senso sostanziale, gli elementi costitutivi del reato, l'oggetto giuridico del reato, le condizioni obiettive di punibilità, il reato impossibile,

l'elemento oggettivo. la condotta, l'evento, il rapporto di casualità. l'assenza di cause di giustificazione,

l'elemento soggettivo. il dolo, la colpa, la preterintenzione. Elemento soggettivo e responsabilità oggettiva. Il problema dell'elemento soggettivo nelle contravvenzioni,

le cause di giustificazione,

le circostanze del reato. profili generali,

l'errore. Errore di fatto ed errore di diritto. L'errore sul fatto. L'errore determinato dall'inganno altrui, l'errore sulla persona; l'errore in tema di cause di giustificazione; l'errore sulle circostanze del reato, il reato putativo, i casi di *aberratio*,

unità e pluralità di reati. concorso di norme e concorso di reati, reato continuato, reato complesso; reato permanente, reato progressivo e progressione criminosa,

il delitto tentato

Il soggetto attivo del reato, l'imputabilità, la pericolosità

La persona offesa dal reato

Il concorso di persone nel reato

Estinzione del reato.

Applicazione, modificazione ed estinzione della pena

Le singole misure di sicurezza

PARTE SPECIALE

Delitti contro la pubblica amministrazione

Delitti contro l'amministrazione della giustizia.

Delitti contro la fede pubblica

Delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio.

Delitti contro la persona

Delitti contro il patrimonio

DIRITTO COSTITUZIONALE

Lo Stato moderno come ordinamento giuridico.

Il diritto costituzionale e l'ordinamento giuridico statale.

Gli organi, i soggetti ausiliari e le funzioni dello Stato.

Forme di governo e forme di Stato.

La Costituzione italiana.

Rappresentanza politica e bicameralismo. Le elezioni politiche.

Il parlamento. La funzione legislativa e le altre funzioni.

Il Capo della Stato. Attribuzioni, poteri, prerogative.

Il Governo. La funzione legislativa del potere esecutivo.

Il potere giudiziario e la funzione giurisdizionale.

La giurisdizione costituzionale.

I rapporti fra gli Stati. Rapporti fra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica.

L'ordinamento regionale.

I diritti e i doveri dei cittadini. Le libertà costituzionali.

I partiti politici e le associazioni sindacali.

STORIA DEL DIRITTO ITALIANO

Lineamenti di storia delle fonti e del diritto pubblico dal Basso impero all'Ottocento.

Assolutismo e legalità nelle dottrine civilistica e canonistica dei secoli XII e XIII.

ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO

Primo periodo: dalle origini di Roma alla metà del III secolo a.C.:

le strutture economiche;

la società;

la famiglia;

le successioni;

la proprietà;

le obbligazioni da atto lecito;

le oggligazioni da fatto illecito;

il processo;

caratteri generali del periodo arcaico.

Secondo periodo: dalla metà del III secolo a.C. alla metà del III secolo d.C.:

Parte prima:

la nuova formazione economico-sociale e le diverse forme politiche;

la società: i soggetti di diritto e i soggetti di attività giuridica;

il processo.

Parte seconda:

l'emersione dei nuovi tipi di proprietà nel quadro dell'espansione territoriale, dello sviluppo dei traffici e dell'economia schiavistica;

in bonis habere et dominium ex jure Quiritium;

Ager publicus e assegnazioni agrarie;

proprietà provinciale;

condominio;

modi di acquisto della proprietà;

lo sviluppo urbanistico e la superficie;

servitù ed usufrutto;

diritti reali di garanzia;

possesso e quasi possesso.

Parte terza:

il concetto e le definizioni di obbligazione;

le fonti delle obbligazioni;

i contratti ed il consolidamento;

lo sviluppo e le modificazioni degli antichi contratti formali;

il credito;

lo scambio;

i fatti illeciti;

strutture e vicende dell'obbligazione: adempimento, garanzie, trasmissione, estinzione, inadempimento, responsabilità;

categorie delle obbligazioni.

Parte quarta:

l'attività imprenditoriale e la sua organizzazione;

l'esercizio collettivo di un'attività economica e le diverse soluzioni giuridiche;

il lavoro di attività economiche e giuridiche per mezzo di altri;

l'attività imprenditoriale agricola.

Parte quinta:

famiglia;

matrimonio;

patria *potestas;*

ordinamento familiare e schiavitù;

tutela e cura.

Parte sesta:

l'eredità;

legati e fedecommessi;

la donazione.

Terzo periodo: dalla metà del III secolo al VI secolo d.C.:

cenni sull'economia, la società, il diritto e il processo privato dal III al VI secolo d.C. La compilazione giustinianea.

ECONOMIA POLITICA

Oggetto e metodo della scienza economica. Concetti economici fondamentali.

La formazione del prezzo di mercato in regime di concorrenza.

La produzione in generale. I fattori della produzione. Le leggi della produttività. Il costo di produzione.

La teoria economica dell'impresa.

La remunerazione dei fattori della produzione. Rendita, interesse, salario, profitto dell'imprenditore.

Forme di mercato diverse dalla libera concorrenza. Il Monopolio perfetto.

La moneta.

Il credito e le banche.

Il commercio internazionale.

Reddito nazionale e sua distribuzione. Consumi e investimenti.

L'intervento dello Stato.

PROCEDURA PENALE

Diritto processuale penale: contenuto, fonti, interpretazione.

Processo e rapporto giuridico processuale.

I caratteri del processo penale italiano.

I soggetti:

il giudice;

il pubblico ministero;

la polizia giudiziaria;

l'imputato;

la parte civile, il responsabile civile ed il civilmente obbligato per la pena pecuniaria;

la persona offesa dal reato;

il difensore.

L'atto processuale.

Le prove: i mezzi di prove ed i mezzi di ricerca della prova.

Le misure cautelari.

Le indagini preliminari e udienza preliminare.

I procedimenti speciali.

Il giudizio.

Il procedimento davanti al pretore.

Le impugnazioni.

L'esecuzione.

SCIENZA DELLE FINANZE E DIRITTO FINANZIARIO

La scienza delle finanze. Rapporti con le altre discipline.

Il bilancio dello Stato.

Le spese pubbliche.

Le entrate pubbliche patrimoniali. I corrispettivi per i servizi pubblici speciali.

La teoria generale dell'imposta: ripartizione giuridica, tecnica ed economica.

Imposte statali in generale: imposte dirette ed indirette.

Finanza pubblica e reddito nazionale.

Le entrate straordinarie dello Stato.

La finanza regionale e locale. La finanza parastatale.

Rapporti fra l'ordinamento tributario italiano e quelli stranieri.

RAGIONERIA GENERALE ED APPLICATA

Computisteria:

misure e monete a base non decimale in uso nel commercio internazionale;

le principali operazioni;

conteggi sugli elementi dei metalli preziosi;

calcolo percentuale. Costi, ricavi e utili nelle operazioni mercantili;

ripartizione diretta ed inversa. Miscugli diretti ed indiretti;

interesse e sconto. Formule dell'interesse e del montante. Sconto commerciale e razionale;

formule relative e derivate con riferimento al valore nominale e al valore attuale;

monete e cambio. Quotazioni ed operazioni relative alla negoziazione delle divise;

i titoli di credito nella pratica delle trasmissioni commerciali. Le principali operazioni attive e passive della Banca. I servizi bancari;

azioni ed obbligazioni. Fondi pubblici e privati. Quotazioni dei valori mobiliari e calcoli relativi;

i conti correnti: generalità e distinzioni. Metodi di appuramento degli interessi;

la fattura commerciale e gli altri documenti relativi allo scambio e il trasporto delle merci.

Ragioneria generale:

l'azienda: caratteri, definizioni e criteri di classificazione. Le aziende di produzione. I gruppi di aziende;

l'organizzazione amministrativa dell'azienda;

il capitale dell'azienda nelle fasi di costituzione, di funzionamento, di cessazione;

il capitale di funzionamento nell'aspetto quantitativo-monetario. Il capitale netto;

l'amministrazione e le funzioni amministrative. Funzione di gestione e funzione di controllo;

la gestione produttiva negli aspetti numerario-finanziario, economico e patrimoniale. Periodo ed esercizio amministrativo;

costi e ricavi. Classificazione dei costi e dei ricavi nell'aspetto contabile;

il reddito. Reddito totale e reddito d'esercizio. Determinazione sintetica ed analitica del reddito;

l'inventario. La valutazione degli elementi di capitale. Rappresentazionedei valori in inventario Ratei e risconti;

la previsione: nozioni e distinzioni;

la registrazione. Le fasi della rilevazione. Le scritture elementari: Le scritture sistematiche: il conto. Il piano dei conti;

sistemi di conti. Il sistema del reddito;

metodi di registrazione. La partita doppia;

la registrazione in partita doppia dei fatti di gestione;

il bilancio di verificazione e le scritture di correzione di errori;

le scritture di fine esercizio;

il bilancio di esercizio: sua formazione;

esercitazione di computisteria. Esercitazioni sulla valutazione degli elementi di capitale e sulla registrazione in partita doppia dei fatti di gestione.

Ragioneria applicata alle forme aziendali:

il finanziamento di aziende collettive in fase di costituzione. Scritture per il capitale sociale;

il bilancio di esercizio delle aziende collettive. Rilevazione e destinazione del reddito di esercizio. La formazione delle riserve e l'autofinanziamento;

la perdita di esercizio: modi di copertura e scritture relative;

i finanziamenti da prestiti obbligazionari, da contratti bancari e da rapporti di associazione in partecipazione: scritture relative;

le voci caratteristiche del bilancio delle società azionarie. Le riserve. I libri sociali;

le aziende divise: distinzioni, ordinamento contabile, operazioni di gestione interne ed esterne. La rilevazione dei risultati di fine esercizio. Il bilancio di esercizio.

Ragioneria applicata alle gestioni produttive:

la gestione mercantile. Costi e ricavi caratteristici;

l'azienda mercantile e classificazioni: ordinamento amministrativo e contabile, struttura qualitativa del capitale;

scritture elementari dell'azienda mercantile. Scritture sistematiche e piano dei conti nell'azienda mercantile;

la rilevazione delle operazioni in merci per conto proprio. Le scritture per gli imballaggi;

il conto merci e il risultato lordo mercantile;

le operazioni in merci per conto di terzi e scritture relative;

le operazioni in merci in partecipazione e scritture relative;

il bilancio di esercizio dell'azienda mercantile. Configurazioni del conto «profitti e perdite»;

esercitazioni di contabilità e giornalmastro con riferimento alla gestione mercantile. Esercizi su: la determinazione e rilevazione dell'avviamento; la fatturazione e la determinazione di costi commerciali; la tecnica delle principali operazioni mercantili;

la gestione industriale. Costi e ricavi caratteristici. Gli elementi di costo del prodotto. La valutazione del prodotto nelle produzioni tecnicamente congiunte;

l'azienda industriale: ordinamento dell'esercizio tecnico e commerciale-amministrativo; ordinamento contabile. Struttura qualitativa e quantitativa monetaria del capitale;

scritture elementari, con particolare riferimento all'esercizio tecnico e all'impiego dei fattori produttivi;

scritture sistematiche e piano dei conti nell'azienda industriale. La contabilità industriale generale e le determinazioni generali di ragioneria;

la rilevazione della gestione industriale secondo la teoria del reddito;

il conto «Esercizio industriale» è la rilevazione del risultato lordo La contabilità dei costi e dei centri di costo;

la rilevazione della gestione industriale secondo la teoria patrimoniale. I conti «Lavorazione» e «Prodotti»;

le scritture relative alle immobilizzazioni tecniche;

le scritture di fine esercizio caratteristiche della gestione industriale. Il bilancio di esercizio. Configurazione del conto «profitti e perdite». Analisi di bilancio. Indici;

la gestione di produzione di servizi. Costi e ricavi caratteristici. Classificazione delle imprese di servizi;

le imprese di trasporto: distinzioni, ordinamento amministrativo e contabile: struttura qualitativa del capitale;

strutture elementari dell'impresa di trasporto. Scritture sistematiche e conti tipici;

la rilevazione delle operazioni di gestione;

il bilancio d'esercizio dell'impresa di trasporto. Configurazioni del conto «profitti e perdite»;

esercitazioni sulla compilazione di commesse di produzione e su rilevazioni statistiche e registrazioni in partita doppia inerenti la gestione industriale;

il controllo in base al bilancio. I costi standard. L'elaborazione del budget ed il controllo dei dati;

cessione e liquidazione aziendale: la valutazione del capitale economico e del capitale di liquidazione. Le trasformazioni aziendali;

l'evoluzione nel tempo dei mezzi di rilevazione e di elaborazione dei dati. Macchine contabili, impianti a schede perforate, calcolatori-elaboratori elettronici;

gli adempimenti legali relativi al bilancio di esercizio. Gli adempimenti tributari delle società e dei soggetti tassabili in base al bilancio;

nozioni e determinazione del reddito fiscale;

analisi del bilancio di esercizio per l'accertamento delle imposte. Il passaggio dal reddito contabile al reddito fiscale;

l'ispezione fiscale della contabilità d'impresa, con particolare riguardo alla revisione dei conti e al controllo della documentazione;

procedimenti di controllo indiretto dei risultati di gestione;

esercitazioni di analisi di bilancio e di verifiche contabili.

Contabilità dei costi e tecniche di controllo:

le gestioni produttive di beni materiali e di servizi. Il ciclo produttivo aziendale connesso al particolare processo gestionale. Gli specifici problemi di organizzazione: i centri produttivi. Le operazioni di gestione interna e quelle di gestione esterna. La classificazione tecnico-economica dei costi e le configurazioni di costo;

procedimenti di determinazione del costo del prodotto: indiretto e diretto. I centri di costo e la imputazione dei costi. Scopi, modi e tempo della rivelazione delle varie configurazioni di costo. La determinazione di costo nelle produzioni tecnicamente congiunte;

l'ordinamento contabile: documenti originari; scritture elementari;

la contabilità sistematica: il piano di conti;

la contabilità sistematica generale e le determinazioni generali di ragioneria. La contabilità analitica di esercizio e i suoi raccordi con la contabilità generale;

il conto «esercizio industriale»: struttura e scopo. La rilevazione delle operazioni di gestione interna secondo il sistema patrimoniale: i conti «materie prime», «lavorazione», «prodotti». La rilevazione fuori conto del risultato lordo;

la contabilità sistematica per le imprese di trasporto:

i «conti esercizio»;

le sovvenzioni in «conto capitale» ed in «conto esercizio». Il capitale di concessione ed il capitale industriale. L'ammortamento finanziario;

il bilancio di esercizio: le componenti tipiche e i vari collegamenti. Indici caratteristici;

piani e programmi aziendali come modelli operativi. Il controllo a bilancio:

capitale contabile e capitale economico. Il valore di avviamento: criteri di determinazione;

le valutazioni aziendali in sede di cessione, di trasformazione e di liquidazione;

le fusioni aziendali: i connessi problemi di valutazione;

la partecipazione e le fusioni per incorporazioni;

problemi di valutazione con riferimento allo scorporo;

esercitazioni sulle determinazioni generali e particolari di ragioneria riguardanti le gestioni studiate.

DIRITTO AMMINISTRATIVO

Lo Stato e la pubblica amministrazione. I fini dello Stato.

Attività politica e attività amministrativa in senso stretto.

Il diritto amministrativo oggettivo. Leggi in senso formale e leggi in senso materiale. Contenuto ed efficacia delle fonti.

I soggetti nel diritto amministrativo. Lo Stato. Le persone giuridiche pubbliche. Gli organi delle persone giuridiche pubbliche. I soggetti di diritto privato.

Gli oggetti di diritto amministrativo. Beni demaniali e beni patrimoniali.

Le attività.

I rapporti giuridici. Capacità, potestà, rapporto giuridico.

Diritti soggettivi e interessi legittimi. Doveri pubblici.

Origine, modificazioni, estinzione dei rapporti.

I fatti giuridici.

Gli atti amministrativi. Varie specie di atti amministrativi.

Il procedimento di formazione degli atti amministrativi.

Perfezione, validità, efficacia degli atti amministrativi.

Annullamento e revoca.

La responsabilità nel diritto amministrativo. Responsabilità della P.A., responsabilità dei privati.

Il rapporto di pubblico impiego.

L'ordine giuridico amministrativo e mezzi sulla sua attuazione.

La giustizia amministrativa nell'ordinamento generale dello Stato.

Evoluzione storico-giuridica del sistema di giustizia amministrativa in Italia

La giustizia amministrativa nella nuova Costituzione e nei recenti provvedimenti normativi.

I ricorsi amministrativi.

L'azione davanti all'Autorità giudiziaria.

La giurisdizione amministrativa.

Le giurisdizioni speciali amministrative.

I conflitti.

DIRITTO CIVILE

L'obbligazione.

Il contratto in particolare.

La tutela dei diritti. La prova.

La trascrizione.

La garanzia generica e le garanzie specifiche.

Studio approfondito di due contratti scelti fra i seguenti:
- compravendita;
- mandato e sua fattispecie;
- locazione;
- trasporto.

Lineamenti giuridici dei seguenti contratti
- leasing;
- factoring;
- engeneering;
- joint-ventures;
- franchising.

La responsabilità extracontrattuale.

DIRITTO COMMERCIALE

Impresa e imprenditore. Piccolo imprenditore. Impresa agricola e artigiana.

Acquisto e perdita della qualità di imprenditore. Obblighi dell'imprenditore. Il registro delle imprese. Le scritture contabili. Ausiliari dell'imprenditore. L'azienda.

La crisi economica dell'impresa. Le procedure concorsuali.

La società: generalità. Società e comunione. Autonomia patrimoniale e personalità giuridica.

Le società di persone: società semplice, in nome collettivo e in accomandita semplice. Le società di capitali: costituzione ed organi. Le azioni ed obbligazioni. Il bilancio. Le società cooperative. Holding, investment trust.

I titoli di credito. La cambiale. L'assegno bancario e circolare. Cenno alle carte di credito.

I contratti d'impresa inerenti alla prestazione di cose: la vendita, la permuta, il contratto estimatorio, il contratto di somministrazione, i contratti di borsa.

I contratti d'impresa inerenti alla prestazione di servizi, l'appalto, il trasporto, il deposito.

Il contratto di conto corrente.

I contratti bancari. Il contratto di assicurazione.

La collaborazione nella conclusione di contratti; la commissione e la spedizione, il contratto di agenzia; la mediazione.

DIRITTO TRIBUTARIO

PARTE GENERALE

Il diritto tributario nell'ordinamento positivo: diritto tributario e diritto finanziario. Autonomia del diritto tributario. Rapporti con altri rami del diritto.

La potestà tributaria. La riserva legislativa.

Il tributo.

L'ordinamento tributario. Tributi dello Stato e tributi degli altri enti pubblici.

Il rapporto giuridico tributario in generale ed in particolare.

Elementi ed evoluzione del rapporto tributario.

I procedimenti contenziosi tributari. Il ricorso gerarchico. Il ricorso alle commissioni. Il ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria. Le sanzioni tributarie.

PARTE SPECIALE

Imposte dirette

l'imposta sul reddito delle persone fisiche,

l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

l'imposta locale sui redditi,

l'accertamento.

la riscossione.

cenni sulle agevolazioni.

Imposte indirette

l'imposta sul valore aggiunto,

l'imposta di bollo,

l'imposta di registro, l'imposta sugli incrementi degli immobili e l'imposta sulle successioni e le donazioni;

le imposte sugli spettacoli,

tasse sulle concessioni governative,

tasse automobilistiche.

PARTE AFFERENTE IL SERVIZIO PER LE IMPOSTE DIRETTE E TASSE E IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

Generalità sulle verifiche.

I poteri della Guardia di finanza in materia di imposte sui redditi e di tasse e imposte indirette sugli affari.

Adempimenti formali per l'esecuzione delle verifiche.

I controlli per la tassazione del reddito d'impresa: generalità.

La tecnica delle rilevazioni contabili: scritture e registri obbligatori, i criteri di inerenza e della competenza nelle determinazioni del reddito fiscale, il momento della effettuazione delle operazioni dell'I.V.A.

Analisi del bilancio di esercizio:

lo stato patrimoniale: le attività, le passività e quote di netto,

il conto profitti e perdite: gli elementi positivi e negativi.

Formulazione dei rilievi in materia di imposte sui redditi.

Registri e scritture obbligatorie in materia di I.V.A.

Rilevamenti in materia di imposte di registro e sulle successioni e donazioni.

Verbalizzazione in materia di talune altre tasse e imposte indirette sugli affari: bollo, radioaudizioni, concessioni governative.

LINGUA STRANIERA

Inglese

Aspetti fondamentali della pronuncia delle vocali e delle consonanti.

Nozioni essenziali delle parti del discorso e loro uso.

Esercitazioni di lingua parlata e scritta - letture semplici di prosa moderna.

Nozioni complete di grammatica e sintassi - esame delle strutture della lingua.

Esercitazioni di lingua parlata e scritta.

Composizione di saggi di corrispondenza - letture di prosa moderna.

Cenni sulla civiltà e sulla cultura dei popoli di lingua inglese.

Nozioni sulle strutture economiche, commerciali, giuridiche, politiche e militari dei principali Paesi di lingua inglese - letture di passi d'autore relative alle nozioni impartite.

Esercitazioni scritte di corrispondenza sugli argomenti svolti - conversazione su argomenti economici e professionali.

Esposizione in inglese di argomenti economici, commerciali e politici riguardanti l'Europa (CEE) ed il Mondo (ONU, ecc.).

Terminologia economia, tecnico-commerciale e politica.

Francese

Pronuncia (nel laboratorio audiovisivo).

Grammatica elementare.

Lettura di giornali e riviste francesi.

Esercizi di traduzione dal francese all'italiano.

Nozioni complete di grammatica e sintassi.

Dettati - versioni dall'italiano in francese.

Esercizi di conversazione.

Terminologia economica, tecnico-commerciale e politica.

Nozioni di corrispondenza commerciale.

Esposizione in francese di argomenti economici, commerciali e politici riguardanti l'Europa (CEE) ed il mondo (ONU ecc.).

Versioni dall'italiano in francese - dettati.

Conferenze preparate dagli allievi sugli argomenti professionali ed economici.

Nozioni di letteratura.

Tedesco

Nozioni di fonetica (analisi dei suoni) e aspetti fondamentali della pronuncia

Nozioni essenziali di morfologia e studio delle strutture principali della lingua tedesca

Esercitazioni di lingua parlata e scritta, letture semplici di prosa moderna

Nozioni complete di grammatica e sintassi, esame delle strutture della lingua tedesca

Perfezionamento delle nozioni di fonetica e di pronuncia

Esercitazioni di lingua parlata e scritta, composizione e saggi di corrispondenza, letture di prosa moderna

Cenni sulla civiltà e sulla cultura dei popoli di lingua tedesca

Nozioni sulle strutture economiche, giuridiche, politiche e militari dei principali Paesi di lingua tedesca

Letture di passi d'autore relative alle nozioni impartite

Lettura di giornale (Unsere Zeitung)

Esercitazioni scritte di corrispondenza sugli argomenti svolti e dettati, con accenni ai più difficili problemi grammaticali

Conversazione su argomenti economici e professionali

Spagnolo

Grammatica generale della lingua

Fonetica e ortografia

Morfologia

Primi elementi di conversazione

Verbi irregolari

Laboratorio linguistico.

Sintassi della lingua

Storia della lingua spagnola.

Sintassi e modismi

Linguaggio commerciale e fraseologia moderna

Conversazione.

Traduzione letteraria

Esercitazione di composizione e preparazione testi.

Russo

Primi elementi di grammatica.

Fonetica e ortografia

Morfologia

Primi elementi di conversazione

Verbi irregolari.

Laboratorio linguistico

Sintassi della lingua

Sviluppo della conversazione

Storia della lingua

Elementi di cultura russa

Linguaggio commerciale e tecnico.

Arabo

Le lettere dell'alfabeto arabo scrittura e pronuncia.

L'articolo.

Il nome: declinazione regolare e diptota

I pronomi personali isolati e suffissi

La proposizione nominale

Lo stato costrutto o annessione

Genere dei nomi.

Numero dei nomi plurale regolare e fratto

Accordo dell'aggettivo

I dimostrativi

La proposizione verbale

Il perfetto indicativo

L'imperfetto indicativo

La negazione

L'imperfetto congiuntivo

L'imperfetto iussivo

L'imperativo

I participi

L'infinito

Le dieci forme derivate dal verbo

Il passivo.

Il verbo «kana» e analoghi

La particella «inna» e analoghe

I relativi

Gli interrogativi

I nomi derivati

Verbi assimilati

Verbi «hamzati»

Verbi «deboli»

Forme derivate dei verbi irregolari

Nomi invariabili e indefiniti

Numerali: cardinali, ordinali e frazioni

Elementi di sintassi

CONTABILITA DI STATO

Definizione, natura e contenuto della contabilità pubblica

Relazione con le altre discipline giuridiche ed economico-finanziarie. Le fonti positive.

L'ordinamento finanziario dello Stato

I beni pubblici e il loro regime giuridico

La gestione del patrimonio

I contratti della pubblica amministrazione ed i servizi in economia

Il bilancio di previsione

La gestione finanziaria. Le entrate e le spese pubbliche

Il rendiconto generale dello Stato

Il sistema dei controlli

Le responsabilità nella pubblica amministrazione La responsabilità patrimoniale (amministrativa, contabile e civile verso i terzi)

La giurisdizione speciale della Corte dei conti nelle materie di contabilità pubblica

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

Parte prima le disposizioni generali.

il giudice,

il cancelliere e l'ufficio giudiziario - gli ausiliari,

il pubblico ministero,

le parti e i difensori,

l'esercizio dell'azione,

i poteri del giudice,

gli atti processuali,

la norma processuale.

Parte seconda il processo di cognizione

la cognizione nell'esercizio della funzione giurisdizionale.

struttura generale del processo di cognizione,

introduzione del giudizio,

il giudice istruttore e i suoi poteri,

l'istruzione probatoria.

l'intervento e la riunione dei procedimenti,

la decisione della causa;

esecutorietà e notificazione delle sentenze;

la correzione della sentenza e la integrazione dei provvedimenti;

il procedimento in contumacia;

sospensione, interruzione, estinzione del processo;

le impugnazioni in particolare:

l'appello;

il ricorso per Cassazione;

la revocazione;

la opposizione di terzo.

Parte terza: il processo di esecuzione:

i presupposti sostanziali della esecuzione forzata;

il processo di esecuzione;

la notifica del titolo e del precetto;

regole generali della espropriazione;

l'espropriazione mobiliare;

l'espropriazione verso terzi;

l'espropriazione immobiliare;

forme speciali di espropriazione;

l'esecuzione per consegna o per rilascio e di obblighi di fare e di non fare;

le opposizioni;

sospensione ed estinzione del processo.

Cenni sul processo del lavoro e sui procedimenti speciali.

INFORMATICA

Cenni storici sull'elaborazione automatica dei dati.

Sistemi di numerazione: binario, esadecimale.

Struttura fisica degli elaborati elettronici: input, unità centrale, output.

Supporti di informazione: scheda perforata, nastro perforato, nastro magnetico: supporti per la lettura ottica e magnetica; altri supporti.

Concetti di programma memorizzato.

Concetto di linguaggio e di programmazione.

Cenni sul linguaggio basic.

Procedure per l'elaborazione e ad accesso diretto.

Elaborazione a distanza (collegamenti con la banca dati della Corte di Cassazione ed altre banche dati di organismi internazionali, collegamenti con l'anagrafe tributaria).

Organizzazione di un centro elettronico.

Inserimento di un centro elettronico nell'organizzazione aziendale.

Cenni sul sistema informativo aziendale.

Elaborazione elettronica dati della pubblica amministrazione.

Elaborazione automatica delle informazioni nelle sue applicazioni presso l'azienda (produzione, magazzino, fatturazione, personale, contabilità generale, altre contabilità e statistiche).

Il controllo fiscale interno al centro e nel centro di elaborazione dati.

La tutela del cittadino.

Parte applicativa con un corso di esercitazioni sugli elaboratori elettronici in linguaggio basic nelle sue applicazioni aziendalistiche.

ESERCITAZIONI DI INFORMATICA

Informatica individuale

Word processor:

utilizzo di un word processor;

differenze tra word processor e text editor;

redazione e stampa di lettere, relazioni e piccole pubblicazioni;

panoramica sui word processor più diffusi.

Fogli elettronici:

utilizzo di un foglio elettronico;

panoramica sui fogli elettronici più diffusi.

Gestori di dati:

utilizzo di un programma per l'archiviazione di dati;

linguaggi di interrogazione;

panoramica sui gestori di dati più diffusi.

Programmi integrati:

utilizzo di programmi che racchiudono al loro interno funzioni di word processor, fogli elettronici, grafica e gestori di dati.

Informatica aziendale

Sistema informativo aziendale.

L'informatica in azienda:

il centro di elaborazione dati;

esame di un programma di contabilità su computer;

i registri dei codici e delle procedure meccanografiche;

l'informatica distribuita;

l'office automation;

utilizzo dei programmi di informatica individuale in un'azienda.

Utilizzo di un programma per la preparazione di presentazione di lavori tramite computer.

Le banche dati

Generalità sulle banche dati.

Collegamento con banche dati.

Linguaggio di interrogazione di una banca dati.

La sicurezza di dati

Protezioni hardware e protezioni software.

Protezione dell'accesso non autorizzato ad archivi.

Il «computer crime».

DIRITTO PUNITIVO E PROCESSUALE TRIBUTARIO

La legge 7 gennaio 1929, n. 4: norme generali per la repressione delle violazioni finanziarie.

Le sanzioni tributarie.

I procedimenti contenziosi tributari. Il ricorso gerarchico.

Il ricorso alle commissioni.

Il ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria.

DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA

Generalità.

Contravvenzioni:

omessa presentazione della dichiarazione dei redditi;

omessa presentazione della dichiarazione annuale;

omessa e o infedele annotazione dei corrispettivi ai fini delle imposte sui redditi;

omessa o infedele fatturazione e omessa o infedele annotazione di corrispettivi ai fini I.V.A.;

infedele dichiarazione dei redditi;

omessa od irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili;

omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta;

infedele dichiarazione del sostituto d'imposta delle ritenute operate;

infedele dichiarazione degli ammontari indicati all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600;

omessa presa in carico di stampati per compilazione dei documenti di accompagnamento dei beni viaggianti e delle ricevute fiscali.

Delitti:

omesso versamento delle ritenute;

stampa e fornitura abusiva di stampati per bollette di accompagnamento o ricevute fiscali;

acquisto, detenzione od uso di stampati irregolari;

i c.d. delitti di frode fiscale:

rilascio, utilizzo, esibizione od allegazione alla dichiarazione dei redditi, I.V.A. o del sostituto d'imposta di documenti contraffatti o alterati;

distribuzione od occultamento di scritture contabili o di documenti obbligatori;

rilascio od utilizzo di documenti, non aventi natura contabile, contenenti false indicazioni;

falsa indicazione del percipiente;

la falsa fatturazione:

la falsità ideologica nei certificati del sostituto d'imposta;

dissimulazione di elementi positivi di reddito e simulazione di elementi negativi.

Violazioni previste dalla legge n. 853/84 per i «forfettari»:

legge 19 dicembre 1984, n. 853;

omessa autofatturazione da parte dei forfettari;

omessa indicazione degli elementi richiesti nella fatturazione;

irregolare tenuta della contabilità da parte dei professionisti (non forfettari).

Altri reati in materia di II.DD. e I.V.A.:

decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito in legge 27 febbraio 1984, n. 17;

falsa attestazione;

decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 583;

false attestazioni dell'imprenditore familiare;

art. 3 della legge 2 maggio 1976, n. 160;

violazioni penali in materia di contrassegni sostitutivi di quello di Stato previste dall'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972;

diritto penale commerciale;

nozioni di carattere generale e disamina delle principali ipotesi di reato.

DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE

Nozioni e fonti del diritto dei trasporti.

L'ambiente della navigazione ed il suo regime internazionale.

Il regime giuridico delle infrastrutture.

Il regime giuridico del veicolo.

L'esercizio del veicolo e l'impresa di trasporto.

Gli ausiliari dell'impresa di trasporto.

I contratti di utilizzazione del veicolo.

I documenti del trasporto.

Le avarie comuni.

Il soccorso ed il recupero.

L'urto e i danni a terzi in superficie.

Le assicurazioni del ramo trasporti.

Le garanzie delle obbligazioni.

I conflitti di legge nella navigazione.

La conferenza di Ginevra.

Diritto di inseguimento.

La presenza costruttiva.

La zona di vigilanza marittima economica.

DIRITTO INTERNAZIONALE

Cenni sul diritto internazionale pubblico.

Trattati e convenzioni internazionali.

La ricostruzione economica dell'Europa ed il piano Marshall. La nascita della CECA. Il progetto di Comunità politica europea e la CED. I negoziati per la stipulazione dei trattati di Roma. La realizzazione del Mercato comune. Le tappe del periodo transitorio. Fusione degli esecutivi ed accordi di Lussemburgo. L'adesione di Gran Bretagna, Irlanda e Danimarca.

La ricerca di una unione politica europea: i vertici e la «concertazione» della politica estera degli aderenti. Il problema dell'unione economica e monetaria.

Il Parlamento europeo. La Commissione. Il Consiglio dei Ministri. La Corte di Giustizia. La Corte dei conti comunitaria. La Banca europea per gli investimenti. Il Comitato economico e sociale.

Le fonti. I trattati istitutivi e le loro modificazioni. Gli atti di integrazione del diritto comunitario (art. 235 Trattato CEE). Gli atti comunitari: regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri. Altri atti. L'interpretazione di diritto comunitario. Rapporto tra ordinamento comunitario e diritto interno. Le norme del finanziamento e sul bilancio delle Comunità europee anche dal punto di vista degli ordinamenti degli Stati membri.

I diversi campi dell'azione comunitaria.

Le relazioni esterne della Comunità europea con particolare riguardo alla posizione delle Comunità e dei loro Stati membri nelle organizzazioni internazionali a carattere universale.

DIRITTO PENALE E PROCESSUALE PENALE MILITARE

Il diritto penale militare nell'ordinamento giuridico italiano. Rapporti con il diritto penale comune e con quello disciplinare.

Persone soggette alla legge penale militare.

Il reato militare. Cause di giustificazione. Circostanze aggravanti ed attenuanti. Concorso di reati. Concorso di persone nel reato militare.

Pene militari principali ed accessorie. Applicazione ed istituzione della pena.

Estinzione del reato e della pena militare. Misure amministrative di sicurezza.

Reati contro la fedeltà e la difesa militare.

Reati contro il servizio militare.

Reati contro la disciplina militare.

Reati contro l'Amministrazione militare: peculato e malversazione militare.

Reati propri del militare della Guardia di finanza.

Falso militare.

Reati militari contro la persona e contro il patrimonio.

La giurisdizione militare. Effetti della concessione di procedimenti per reati comuni militari. L'azione penale. Atti di polizia giudiziaria militare. Funzioni proprie del comandante del Corpo. Denuncia e richiesta di procedimento.

Il giudizio: istruzione, dibattimento, sentenza, esecuzione.

Ordinamento giudiziario militare.

La legge penale militare di guerra. Casi di applicazione del codice penale militare di guerra. Cenni sui principali reati di guerra.

TECNICA INDUSTRIALE COMMERCIALE

Tecnica industriale:

l'organizzazione scientifica del lavoro: la divisione del lavoro; definizione e caratteristiche della struttura organizzativa; gli organigrammi; rapporti tra direzione e dipendenti; analisi delle procedure e del volume del lavoro; analisi e valutazioni delle mansioni; valutazione dei meriti; analisi strutturali e funzionali; studio dei tempi e metodi; compiti dell'ufficio organizzazione e metodi;

la programmazione contenuto e scopi, tecniche di programmazione, costo standard e centri di costo, il budget nella programmazione, cenni sulle principali tecniche quantitative (ricerca operativa), programmazione lineare, teoria delle code, ecc

il coordinamento ed il controllo, sistema delle comunicazioni interne, procedure, flusso e circuiti dei documenti, codificazione ed archiviazione, controllo operativo e controllo amministrativo, il controllo per eccezioni, controlli di qualità, di quantità e di efficienza, controllo budgettario, i ratios quale strumento di controllo e di efficienza, uso dei mezzi meccanografici, magnetici ed elettronici, il controllo mediante gli standard di settore, accertamento di situazioni anomale

Tecnica commerciale

generalità contenuti e scopi delle tecniche amministrative, rapporti tra le diverse tecniche economiche, tecniche amministrative industriali, commerciali e mercantili oggetto della tecnica commerciale,

il processo distributivo, funzioni e strutture, intervento del fabbricante, il grossista, il dettagliante il grande dettaglio, le caratteristiche peculiari della distribuzione dei beni di consumo, di uso durevole e strumentali, le vendite a rate l aspetto finanziario della distribuzione costo aziendale e costo sociale della distribuzione,

negoziazione delle merci concetto di merce e relative classificazioni specie qualità e quantità certificazione e tolleranze, clausole relative alla consegna regolamento del prezzo contrattazioni e relative documentazioni, varie specie di fatture, forme particolari di vendita, rischi connessi alla negoziazione disciplina del commercio interno nell attuale legislazione, le borse merci,

il controllo dello stato di natura merceologica, licenze di importazione e di esportazione, compensazioni private e generali, contingentamenti abbinamenti, autocontrollo delle esportazioni e prezzi minimi cambi multipli

il regolamento del prezzo del commercio internazionale pagamento diretto indiretto, semplice e documentato, varie forme di intervento delle banche finanziamenti speciali all'importazioni, finanziamenti in valuta assicurazione crediti all'esportazione, negoziazioni in cambi,

i trasporti autostradali, ferroviari, aerei e marittimi (a carico totale o parziale e con navi di linea), i pallets e i containers,

cenni sulle ricerche di mercato contenuto e scopi i questionari, le interviste, le ricerche motivazionali, le tecniche quantitative

TECNICA BANCARIA E PROFESSIONALE

La banca in generale

concetto di banca e funzioni della banca moderna,

classificazione delle banche

alcune classificazioni e connesse specializzazioni bancarie,

distinzione e separazione del credito ordinario dal credito mobiliare,

problematiche di marketing e di management.

ordinamento bancario italiano

il sistema bancario italiano in generale e l'istituto di emissione,

le aziende di credito ordinario,

gli istituti di credito speciale,

la legge bancaria italiana,

aspetti della tecnica professionale bancaria,

la coordinazione in sistema delle banche di credito ordinario

La banca di credito ordinario

le operazioni delle banche di credito ordinario, in generale,

depositi bancari

nozioni generali,

i depositi a risparmio,

i depositi a scadenza fissa,

i depositi in conto corrente,

conti correnti passivi

i conti correnti passivi in particolare,

assegni circolari e titoli di credito ad essi affini,

operazioni di sconto Nozioni generali

la tecnica degli sconti,

le operazioni di risconto,

effetti insoluti, protestati ed in sofferenza,

effetti all'incasso,

aperture di credito

l'apertura di credito bancario,

le lettere di credito o credenziali,

anticipazioni

le anticipazioni su titoli,

le anticipazioni su merci

riporti,

titoli e operazioni relative

titoli di proprietà,

compra-vendita di titoli per conto terzi, operazioni di incasso di cedole e di altri servizi su titoli,

servizi su titoli per conto di enti emittenti

crediti di firma

concetto e specie dei crediti di firma

fideiussioni ed avalli,

accettazioni cambiarie e crediti documentali,

le principali oprazioni di portafoglio estero,

depositi e custodia e in amministrazione Nuove tematiche

La gestione dei fondi

caratteristiche strutturali e di gestione delle singole categorie di aziende di credito italiano,

liquidità bancaria

concetto di liquidità e delle riserve di liquidità,

situazione patrimoniale di liquidità,

situazioni particolari integrative,

gestione di tesoreria e bisogni straordinari di fondi,

valori di bilancio di un'azienda di credito ordinario e i suoi vincoli,

intervento dello Stato e controllo della liquidità (strumenti quantitativi),

patrimonio netto,

costi e ricavi,

i servizi bancari

Il processo di specializzazione bancaria e la sua evoluzione

MATEMATICA

Elementi di teoria degli insiemi

primi elementi di logica proposizioni, connettivi logici,

definizione ingenua di insieme operazioni con gli insiemi, insiemi finiti ed infiniti Calcolo combinatorio, disposizioni semplici e con ripetizione, permutazioni semplici e con ripetizione, combinazioni semplici e con ripetizione Principio di induzione Formula per la somma dei primi n termini di una progressione geometrica Binomio di Newton

Numeri reali

cenno alla definizione di numero reale numeri reali e retta reale, nozione di estremo inferiore (superiore), di minimo (massimo) per sottoinsiemi dei reali Intervalli, intorno, nozione di punto di accumulazione

Algebra lineare

lo spazio vettoriale R^n definizioni, operazioni tra vettori, dipendenza e indipendenza lineare, sottospazi di R^n;

matrici definizioni, operazioni tra matrici, matrici e funzioni lineari,

determinate e rango di una matrice: determinante di una matrice quadrata, matrice inversa, teorema di esistenza, rango di una matrice;

sistemi di equazioni lineari algebriche: esistenza delle soluzioni (teorema di Rouché-Capelli), sistemi equivalenti, determinati (Teorema di Cramer), indeterminati, omogeneo metodo di triangolarizzazione.

Successioni e serie:

limite e teoremi sui limiti: unicità, confronto, di permanenza del segno, esistenza del limite per le successioni monotone. Definizione del Numero di Nepero «e». Carattere di una serie: serie di Mengoli, serie armonica, serie geometrica. Criteri di convergenza: condizione necessaria, criterio di Cauchy. Serie a termini positivi criterio del confronto, del rapporto, della radice. Serie a termini di segno alterato: criterio di convergenza. Convergenza assoluta e convergenza e incodizionata.

Funzioni reali di variabile reale:

definizione. Funzioni composte. Funzioni inversa. Nozione di limite. Teoremi di unicità, di permanenza del segno, del confronto. Funzioni monotone; esistenza del limite per le funzioni monotone. Funzioni continue: definizione e vari tipi di discontinuità. Proprietà delle funzioni continue: teoremi di Weierstrass, di Darboux e degli zeri. Funzioni invertibili; relazione fra invertibilità, monotonia e continuità. Continuità della funzione inversa e funzione composta. Il calcolo dei limiti: operazioni sui limiti e forme di indecisione. Alcuni limiti notevoli e loro derivati. Infinitesimi ed infiniti: loro confronto. Asintoti.

Il calcolo differenziale:

il concetto di derivata, significato geometrico. Relazioni fra derivabilità e continuità. Derivate delle funzioni elementari. Algebra delle derivate. Derivata della funzione composta e della funzione inversa;

elasticità di una funzione. Il differenziale e il suo significato geometrico. Derivate e differenziali di ordine superiore;

invarianza formale del differenziale primo. Teoremi di Rolle; Lagrange e loro conseguenze. Teorema di Cauchy. Teorema di l'Hospital (dimostrazione nel caso della forma di indecisione). Formula di Taylor. Resto secondo Peano e secondo Lagrange. Serie di Taylor. Applicazioni della formula di Taylor: *a)* al calcolo dei limiti; *b)* al riconoscimento di massimi e minimi relativi per funzioni derivabili: condizione necessaria per l'esistenza di un massimo o di un minimo relativo, condizione sufficiente; *c)* al calcolo numerico approssimato. Funzioni convesse. Definizione. Punti di flesso. Applicazioni del calcolo differenziale allo stadio dei grafici: delle funzioni.

Teoria dell'integrazione:

nozione di integrale secondo Riemann: criteri di integrabilità, proprietà, teorema della media. Funzione integrale, teorema della media. Funzione integrale, teorema fondamentale del calcolo integrale. Funzione primitiva, sue proprietà, integrale indefinito. Formula di Torricelli-Barrow per il calcolo dell'integrale definito. Metodi di integrazione per parti e per sostituzione. Integrazione di alcune funzioni razionali. Integrali generalizzati, semplici criteri di integrabilità. Cenni alla definizione di integrale di Riemann-Stiel-jes rispetto a una integratrice monotona.

FISICA

Introduzione:

conversione delle unità. Cifre significative. Dimensioni delle grandezze fisiche. Coerenza dimensionale. Approssimazione binomiale.

Moto unidimensionale:

conversione media ed istantanea. Accelerazione media ed istantanea. Derivata, differenziale, integrale, valore medio di una funzione, derivazione ed integrazione grafica.

Moto bidimensionale e tridimensionale:

coordinate cartesiane e sferiche. Calcolo vettoriale. Vettore velocità. Vettore accelerazione (componente radiale e componente tangenziale). Moto circolare. Moto dei proiettili.

Le leggi di Newton:

forza. Massa. Peso. Unità. Diagramma del corpo libero. Applicazioni. Sistemi di riferimento. Peso apparente.

Applicazioni delle leggi di Newton:

forza gravitazionale. Forza elettrostatica. Legge di Hooke. Forze d'attrito. Equilibrio statico di un corpo rigido. Forze fittizie (o inerziali o apparenti).

Lavoro ed energia:

teorema dell'energia cinetica. Forze conservative e non conservative. Energia potenziale.

Conservazione dell'energia:

descrizione del moto usando la conservazione dell'energia. Energia potenziale gravitazionale. Velocità di fuga. Energia di legame.

Sistemi di particelle:

centro di massa. Moto del c.m. Determinazione del c.m. Urti in una dimensione. Impulso di una forza. Il sistema di riferimento del c.m.

Rotazione di un corpo rigido intorno ad un asse fisso:

velocità angolare. Accelerazione angolare. Momento di una forza. Momento d'inerzia.

Rotazione nello spazio:

prodotto vettoriale. Momento di una forza. Momento angolare di una particella o di un sistema di particelle. Conservazione del movimento angolare. La natura vettoriale della rotazione.

Oscillazioni:

moto armonico semplice. Sistema (massa + molla). Pendolo semplice. Moto generale in prossimità dell'equilibrio.

Gravitazione:

leggi di Keplero. Esperimento di Cavendisch. Massa inerziale e massa gravitazionale. Campo gravitazionale. Potenziale gravitazionale. Linee di forza.

Solidi e fluidi:

pressione in un fluido. Principio di Archimede. Equazione di Bernoulli. Moto ondulatorio. Interferenza e diffrazione.

Temperatura:

variabili di stato macroscopiche. Equilibrio termico. Il principio zero. Scale di temperatura e termometri. Gas perfetto. Equazione di stato del gas perfetto. Interpretazione molecolare della temperatura.

Calore, lavoro e primo principio della termo-dinamica:

capacità termica e calore specifico. Primo principio. Lavoro e diagramma pV per un gas. Processo quasi statico. Energia interna di un gas. Capacità termiche di un gas perfetto. Trasformazioni quasi statiche di un gas perfetto. L'equiparazione dell'energia.

Proprietà e processi termici:

dilatazione termica. Cambiamenti di fase. L'equazione di van der Waals. La trasmissione del calore.

La disponibilità di energia:

le macchine termiche. Il secondo principio (equivalenza degli enunciati del Kelvin/Palnck e di Clausius). Reversibilità. Macchina, ciclo e teorema di Carnot. La scala assoluta delle temperature. Entropia. Interpretazione molecolare dell'entropia.

Il campo elettrico:

linee di forza. Calcolo di campi elettrici. Dipoli.

Il Teorema di Gauss e i conduttori in equilibrio elettrostatico:

flusso di E. Teorema di Gauss. Applicazioni. Conduttori (carica e campo elettrico sulla superficie). Deduzione matematica del Teorema di Gauss.

Il potenziale elettrico:

differenza di potenziale. Energia potenziale elettrostatica. Relazione tra campo elettrico e potenziale elettrico. Calcolo di potenziali elettrici.

Capacità, energia, elettrostatica e dielettrici:

calcolo di capacità. Densità di energia elettrostatica. Dielettrici.

Circuiti elettrici in corrente continua:

la forza elèttromotrice. Legge di Ohm e resistenza elettrica. Circuiti elettrici. Leggi di Kirchhoff. Potenza nei circuiti in corrente continua. Consumatori termici e non termici dell'energia elettrica.

Il campo magnetico costante nel vuoto:

legge della circuitazione di ampère. Flusso del campo magnetico. Campi magnetici generati da semplici circuiti. Dipolo magnetico.

Induzioni elettromagnetica e magnetoelettrica:

legge dell'induzione elettromagentica. Alcune applicazioni dell'induzione elettromagnetica. Autoinduzione. Energia del campo magnetico. Legge dell'induzione magnetoelettrica.

Equazione di Marxwell ed onde elettromagnetiche nel vuoto:

equazioni di Marxwell. Onde elettromagnetiche piane. La conservazione dell'energia per il campo elettromagnetico. Radiazione di un dipolo oscillante. Spettro elettromagnetico

Circuiti elettrici in corrente quasi stazionaria:

la corrente quasi stazionaria Legge di Ohm e Kirchhoff in circuiti in corrente variabile. Metodi di rappresentazione di grandezze sinusoidali. Circuiti R-C, L-C, RLC. Risonanza. Energia e potenza in un circuito in corrente alternata.

I quanti del campo elettromagnetico:

effetto fotoelettrico. Formule fondamentali di dinamica relativistica Effetto Compton.

Struttura dell'atomo

modello dell'atomo di Rutherford Spettri atomici Postulati di Bohr Esperimento di Franck-Hertz.

Cenni di meccanica quantistica:

aspetto ondulatorio della materia Principio di indeterminazione di Hesenberg. Equazione di Schrodinger. Particella in una buca di potenziale. Barriera di potenziale. Effetto tunnel. Atomo di idrogeno. Magnetismo del moto orbitale dell'elettrone nell'atomo di idrogeno. Spin dell'elettrone Principio di esclusione di Pauli e tavola periodica degli elementi.

94A1775

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 14 marzo 1994.

Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° aprile 1985 (decennali), 1° aprile 1986 (decennali) e 1° aprile 1987 (decennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di aprile 1994 e scadenza nel mese di aprile 1995.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 312504/66-AU-81 del 16 marzo 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 26 marzo 1985, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° aprile 1985, sottoscritti per l'importo di L. 8.847.231.000.000;

n. 622207/66-AU-107 del 25 marzo 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 4 aprile 1986, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° aprile 1986, sottoscritti per l'importo di lire 5.000 miliardi;

n. 426221/66-AU-132 del 25 marzo 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 aprile 1987, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° aprile 1987, sottoscritti per l'importo di lire 11.500 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso di interesse annuale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministero del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso di interesse annuale dei suddetti certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di aprile 1994 e scadenza nel mese di aprile 1995;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso di interesse delle cedole, con godimento nel mese di aprile 1994, relative ai suddetti certificati di credito;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 312504 del 16 marzo 1985, n. 622207 del 25 marzo 1986 e n. 426221 del 25 marzo 1987, meglio specificati nelle premesse, il tasso di interesse annuale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di aprile 1995, è determinato nella misura:

dell'8,05% per i CCT decennali 1° aprile 1985 - codice ABI 12826, emessi per lire 8.847.231.000.000, cedola n. 10;

dell'8,30% per i CCT decennali 1° aprile 1986 - codice ABI 12856, emessi per lire 5.000 miliardi, cedola n. 9;

dell'8,90% per i CCT decennali 1° aprile 1987 - codice ABI 12882, emessi per lire 11.500 miliardi, cedola n. 8.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 2.150.673.345.500, così ripartite:

L. 712.202.095.500 per i CCT decennali 1° aprile 1985;

L. 415.000.000.000 per i CCT decennali 1° aprile 1986;

L. 1.023.471.250.000 per i CCT decennali 1° aprile 1987,

e farà carico al capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, corrispondente al cap. 4691 dell'anno in corso.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 1994

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

94A1797

DECRETO 14 marzo 1994.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° ottobre 1990 (quinquennali), 1° aprile 1991 (settennali), 1° ottobre 1991 (settennali), 1° aprile 1992 (settennali) e 1° ottobre 1993 (settennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di aprile 1994 e scadenza nel mese di ottobre 1994.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 193172/66-AU-224 del 20 settembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 16 ottobre 1990, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° ottobre 1990, sottoscritti per l'importo di lire 9.000 miliardi;

n. 348419/66-AU-235 del 20 marzo 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 24 aprile 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° aprile 1991, sottoscritti per l'importo di lire 7.500 miliardi;

n. 349251/66-AU-247 del 19 settembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° ottobre 1991, sottoscritti per l'importo di lire 11.000 miliardi;

n. 825339/66-AU-259 del 23 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 26 marzo 1992, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° aprile 1992, sottoscritti per l'importo di lire 12.000 miliardi;

n. 101145/66-AU-284 del 22 settembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 12 ottobre 1993, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° ottobre 1993, sottoscritti per l'importo di lire 6.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso di interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministero del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso di interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di aprile 1994 e scadenza nel mese di ottobre 1994;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso di interesse delle cedole, con godimento nel mese di aprile 1994, relative ai suddetti certificati di credito;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 193172 del 20 settembre 1990, n. 348419 del 20 marzo 1991, n. 349251 del 19 settembre 1991, n. 825339 del 23 marzo 1992 e n. 101145 del 22 settembre 1993, meglio cennati nelle premesse, il tasso di interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di ottobre 1994, è determinato nella misura:

del 4,80% per i CCT quinquennali 1° ottobre 1990 - codice ABI 13089, emessi per lire 9.000 miliardi, cedola n. 8;

del 4,80% per i CCT settennali 1° aprile 1991 - codice ABI 13097, emessi per lire 7.500 miliardi, cedola n. 7;

del 4,80% per i CCT settennali 1° ottobre 1991 - codice ABI 13207, emessi per lire 11.000 miliardi, cedola n. 6;

del 4,80% per i CCT settennali 1° aprile 1992 - codice titolo 36603, emessi per lire 12.000 miliardi, cedola n. 5;

del 4,60% per i CCT settennali 1° ottobre 1993 - codice titolo 36657, emessi per lire 6.000 miliardi, cedola n. 2.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 2.172.000.000.000, così ripartite:

L. 432.000.000.000 per i CCT quinquennali 1° ottobre 1990;

L. 360.000.000.000 per i CCT settennali 1° aprile 1991;

L. 528.000.000.000 per i CCT settennali 1° ottobre 1991;

L. 576.000.000.000 per i CCT settennali 1° aprile 1992;

L. 276.000.000.000 per i CCT settennali 1° ottobre 1993,

e farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 1994

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

94A1798

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 7 marzo 1994.

Autorizzazione all'Università «La Sapienza» di Roma - servizio speciale di chirurgia maxillo-facciale, dell'istituto di clinica odontoiatrica al trapianto di cartilagine auricolare da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma in data 1° luglio 1992 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di cartilagine auricolare da cadavere a scopo terapeutico presso il servizio speciale di chirurgia maxillo-facciale dell'istituto di clinica odontoiatrica;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 3 febbraio 1993, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 22 giugno 1993;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Decreta:

Art. 1.

Il servizio speciale di chirurgia maxillo-facciale dell'istituto di clinica odontoiatrica dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma è autorizzato al trapianto di cartilagine auricolare da cadavere a scopo terapeutico prelavata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di cartilagine auricolare devono essere eseguite presso il gruppo operatorio ubicato al secondo piano dell'istituto di clinica odontoiatrica dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di cartilagine auricolare devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Iannetti prof. Giorgio, primario del servizio speciale di chirurgia maxillo-facciale presso l'istituto di clinica odontoiatrica dell'Universitàdegli studi «La Sapienza» di Roma;

Fini dott.ssa Giuseppina, funzionario tecnico strutturato aiuto del servizio speciale di chirurgia maxillo-facciale presso l'istituto di clinica odontoiatrica dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

Belli dott. Evaristo, funzionario tecnico strutturato aiuto del servizio speciale di chirurgia maxillo-facciale presso l'istituto di clinica odontoiatrica dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

Becelli dott. Roberto, funzionario tecnico strutturato assistente del servizio speciale di chirurgia maxillo-facciale presso l'istituto di clinica odontoiatrica dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di cartilagine auricolare.

Art. 6.

Il rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 1994

Il Ministro: GARAVAGLIA

94A1799

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 14 febbraio 1994.

Autorizzazione all'utilizzo delle economie di appalto per l'esecuzione di lavori suppletivi e di variante di progetti originari in materia di acquedotti non di competenza statale finanziati con mutui da parte della Cassa depositi e prestiti a favore della regione Marche.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)»;

Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1989 con il quale è stata autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, commi 38 e 42, della citata legge, la concessione da parte della Cassa depositi e prestiti, a favore della regione Marche, di mutui finalizzati alla attuazione di vari interventi acquedottistici per un importo complessivo di lire 9.013 milioni di cui lire 900 milioni per il «Progetto nuova condotta, recupero e potenziamento sorgenti per l'approvvigionamento del comune di Fratterosa (Pesaro)», il cui importo complessivo è pari a lire 1.000 milioni;

Vista la deliberazione n. 417696700 del 19 gennaio 1990 con la quale la Cassa depositi e prestiti ha assentito un mutuo di lire 900 milioni al sopracitato progetto;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante: «Disposizioni in materia di finanza pubblica», in particolare l'art. 20, comma 1, secondo il quale «le economie verificatesi nella realizzazione di opere pubbliche finanziate con ricorso a mutui con ammortamento a carico del bilancio statale in base a specifiche disposizioni legislative, possono essere utilizzate per lavori suppletivi e di variante al progetto originario, previa autorizzazione del Ministero competente, secondo le medesime procedure previste dalla legge di riferimento»;

Vista la perizia luglio 1993, redatta dagli ing. Maurizio Oliveti e Dante Olivieri, per i lavori suppletivi e di variante dell'importo complessivo di lire 1.000 milioni, riguardanti le opere relative alla realizzazione delle condotte per l'approvvigionamento idrico del comune di Fratterosa mediante collegamento al serbatoio di Monte Palazzino, ad Orciano di Pesaro, del Consorzio acquedotto tra i comuni di Mondavio, Orciano, San Costanzo, S. Giorgio di Pesaro e Barchi, per le quali l'importo dei lavori ammonta a lire 686 milioni al netto del ribasso d'asta del 4,71%;

Ritenuto che le finalità del progetto per l'approvvigionamento idrico del comune di Fratterosa rimangono invariate;

Vista la delibera n. 227 del 28 agosto 1993, con la quale il comune di Fratterosa approvato la suddetta perizia suppletiva e di variante ed il relativo nuovo quadro economico ed ha proposto l'utilizzo delle economie ammontanti a L. 30.850.000 per la realizzazione delle opere di integrazione al progetto originario, previste dalla citata perizia di variante e suppletiva;

Vista la delibera regione Marche n. 5540 del 13 dicembre 1993 con la quale si approva la detta perizia di variante e suppletiva dell'importo complessivo di lire 1.000 milioni;

Vista la nota n. 8021 del 23 dicembre 1993 con la quale la regione Marche ha chiesto al Ministro dei lavori pubblici autorizzazione all'utilizzo delle suddette economie d'appalto, ai sensi del citato art. 20 della legge n. 412/1991;

Viste le risultanze dell'istruttoria compiuta sugli elaborati della perizia in argomento, ai fini della rispondenza degli interventi in essa previsti ai requisiti di ammissibilità fissati dalla deliberazione C.I.P.E. del 14 giugno 1988;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, la regione Marche è autorizzata ad utilizzare le economie derivanti dall'appalto delle opere previste dal «Progetto nuova condotta, recupero e potenziamento sorgenti per l'approvvigionamento idrico del comune di Fratterosa (Pesaro)» finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti di lire 900 milioni con delibera n. 417696700 per l'esecuzione dei lavori suppletivi e di variante di cui alla perizia richiamata nelle premesse.

Roma, 14 febbraio 1994

Il Ministro: MERLONI

94A1801

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 7 marzo 1994.

Autorizzazione all'Istituto di certificazione industriale per la meccanica, in Milano, al rilascio di certificazione CEE per i prodotti di cui alle direttive n. 89/392/CEE e n. 91/368/CEE in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE

Vista la circolare 25 febbraio 1993, n. 159258, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1993;

Visto il decreto 28 luglio 1993 con il quale l'ICIM - Istituto di certificazione industriale per la meccanica, con sede in Milano, via G. Giordano, 4, ha chiesto di essere autorizzato, in via provvisoria, a rilasciare la certificazione CE ai sensi delle direttive n. 89/392 e n. 91/368;

Rilevato che la documentazione pervenuta contiene quanto richiesto nei punti da 1) ad 8) della richiamata circolare 25 febbraio 1993, n. 159258;

Considerato che l'ICIM - Istituto di certificazione industriale per la meccanica ha dichiarato di possedere i requisiti previsti dall'allegato VII della direttiva n. 89/392/CEE;

Visto l'assenso del Ministero del lavoro e previdenza sociale espresso nella riunione tenutasi presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale il 14 febbraio 1994;

Decreta:

Art. 1.

1. L'ICIM - Istituto di certificazione industriale per la meccanica, è autorizzato al rilascio di certificazione CE di cui alla direttiva in premessa, per i prodotti di seguito elencati compresi nell'allegato IV delle direttive n. 89/392/CEE e n. 91/368/CEE secondo la numerazione di classificazione stabilita nello stesso e sottoposti volontariamente dagli operatori economici alla procedura di certificazione CEE:

8) seghe a catena portatili da legno;

13) benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione;

14) dispositivi di protezione e alberi cardanici di trasmissione amovibili;

15) ponti elevatori per veicoli.

2. La certificazione CEE di cui al comma precedente deve essere effettuata secondo le forme, le modalità e procedure stabilite nella direttiva n. 89/392/CEE ed in particolare, in conformità a quanto previsto nell'allegato VI della stessa.

Art. 2.

1. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione, l'ispettorato tecnico della direzione generale della

produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, possono procedere a verificare in concreto lo svolgimento delle procedure di certificazione CEE seguite dall'ICIM - Istituto di certificazione industriale per la meccanica - Milano, per l'esame del prototipo delle macchine sottoposte a certificazione CEE.

2. Nel caso di accertata inadeguatezza delle capacità tecniche dell'organismo di cui all'art. 1, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato, dandosi luogo al controllo di tutta l'attività certificativa fino a quel momento effettuata.

3. Nei casi di particolare motivata gravità, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione ha validità di anni due.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 1994

Il direttore generale: AMMASSARI

94A1802

DECRETO 9 marzo 1994

Determinazione delle modalità di accertamento sulla realizzazione degli investimenti e sulla sussistenza dei requisiti e delle condizioni per la concessione definitiva dei benefici relativi a progetti di investimento di importo complessivo inferiore a lire 1 miliardo.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sugli interventi straordinari nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modifiche e integrazioni;

Visti gli articoli 9 e seguenti della legge 1° marzo 1986, n. 64;

Visto il decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno n. 233 del 3 maggio 1989;

Visto, in particolare, l'art. 13 del citato decreto ministeriale 3 maggio 1989, n. 233;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto l'art. 5, comma 3, del decreto-legge 7 febbraio 1994, n. 95, relativamente all'accertamento sulla realizzazione di investimenti di importo inferiore a lire 1 miliardo, ammessi ad usufruire delle agevolazioni di cui al citato testo unico n. 218 del 1978;

Considerata la necessità di provvedere all'emanazione del decreto, previsto dal citato art. 5, comma 5, del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 506, al fine di definire le modalità di accertamento dei predetti investimenti;

Decreta:

Art. 1.

L'accertamento sulla realizzazione degli investimenti e sulla sussistenza dei requisiti e delle condizioni per la concessione definitiva dei benefici relativi a progetti di investimento di importo complessivo inferiore a lire 1 miliardo (al netto dei costi relativi al terreno e/o alle scorte), è effettuato sulla base della relazione e della documentazione finale che gli istituti di credito e le società di leasing trasmettono, a seguito dell'ultimazionedel progetto, in base alle vigenti convenzioni, stipulate con la soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

Ai fini del predetto accertamento, inoltre, l'impresa beneficiaria deve trasmettere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tramite gli istituti di credito o le società di leasing, le dichiarazioni, di cui al successivo art. 2 rese dal legale rappresentante della stessa e sottoscritte anche dal presidente del collegio sindacale, qualora esista.

Art. 2.

Le dichiarazioni rese in forma di atto notorio o sostitutivo dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, devono attestare:

1) che l'impianto è in perfetto stato di funzionamento, con l'indicazione della data di avvio a produzione e di quella di entrata a regime;

2) che tutta la documentazione di spesa presentata è regolare e coerente con il programma oggetto delle agevolazioni, con l'indicazione degli estremi del provvedimento di concessione;

3) la capacità produttiva dell'impianto produzione massima conseguibile) e la produzione annua effettiva a regime, utilizzando, per le tipologie di prodotti già indicate nella domanda di agevolazione, le stesse unità di misura;

4) il numero degli addetti occupati presso l'azienda, suddiviso fra operai e impiegati e fra occupati fissi e stagionali, con l'indicazione del numero complessivo delle giornate annue lavorate;

5) che l'impianto non produce inquinamento e che gli scarichi industriali rientrano nei limiti di tollerabilità stabiliti dalle leggi n. 319/1976, n. 650/1979, e successive modifiche e integrazioni, ovvero che l'impresa è autorizzata allo smaltimento degli scarichi industriali mediante impianti consortili o simili;

6) che le opere murarie ed assimilate ammesse alle agevolazioni sono state realizzate in conformità alla concessione edilizia, con l'indicazione degli estremi della stessa,

ovvero

che le opere murarie realizzate in difformità o in assenza della relativa concessione edilizia, sono state oggetto di domanda di sanatoria, ai sensi della legge n. 47/1985, con l'indicazione degli estremi della stessa; che l'oblazione corrispondente è stata interamente pagata; che non esistono, in proposito, vincoli ostativi al rilascio della concessione edilizia a sanatoria;

7) che l'immobile ove viene esercitata l'attività, anche se in locazione o in comodato, ha destinazione d'uso conforme all'attività stessa dall'origine, per intervenute variazioni in regime ordinario, ovvero a seguito di condono (in quest'ultimo caso indicare gli estremi della domanda, il pagamento integrale dell'oblazione e che non esistono vincoli ostativi al suo rilascio);

8) la superficie complessiva in mq delle parti di fabbricato industriale — ovvero dei corpi di fabbrica a sé stanti — destinati ad abitazione del custode, e che gli stessi sono utilizzati da dipendente assunto con qualifica specifica di guardiano-custode.

Nel caso di operazioni di locazione finanziaria la dichiarazione di cui al precedente punto 2) è resa dal legale rappresentante della società di leasing o da un procuratore all'uopo delegato.

Art. 3.

L'impresa beneficiaria delle agevolazioni, ultimata la realizzazione degli investimenti, provvede a trasmettere all'istituto di credito o alla società di leasing le dichiarazioni di cui all'art. 2.

Gli istituti di credito o le società di leasing, verificatane la completezza, trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le predette dichiarazioni entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse, unitamente alla documentazione di spesa e alla relazione finale sull'ultimazione del progetto, redatta secondo le vigenti convenzioni con la soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e completata in ogni sua parte.

In particolare, l'istituto di credito dovrà inoltre allegare, alla predetta documentazione, copia della nuova delibera di finanziamento eventualmente adottata in conseguenza di variazioni degli investimenti agevolabili.

Art. 4.

Ai fini dell'emanazione del provvedimento di concessione definitivo e di erogazione a saldo del contributo in conto capitale, unitamente alla documentazione di cui sopra, saranno trasmessi dalle imprese beneficiarie, tramite gli istituti di credito e le società di leasing, la certificazione antimafia e il certificato di vigenza; nel caso di ditte individuali, in luogo del certificato di vigenza, dichiarazione del titolare, resa con le stesse modalità di cui all'art. 2, attestante il pieno e regolare svolgimento dell'attività da parte della ditta.

Art. 5.

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a tutte le operazioni per le quali, alla data del verbale di trasferimento delle competenze e delle funzioni al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, non siano stati nominati i collaudatori.

Nel caso di operazioni per le quali gli istituti di credito o le società di leasing abbiano già trasmesso la relazione e la documentazione finale di spesa, le dichiarazioni di cui all'art. 2, unitamente alle certificazioni di cui all'art. 4, saranno trasmesse al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato direttamente dalle imprese beneficiarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 1994

Il Ministro: SAVONA

94A1803

MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 4 marzo 1994.

Riconoscimento di titolo accademico conseguito all'estero ai fini dell'accesso in Italia agli impieghi presso pubbliche amministrazioni.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48 CEE del Consiglio, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali della durata minima di tre anni;

Vista la domanda in data 2 aprile 1993, integrata il 18 maggio 1993, di riconoscimento del titolo di studio «licence en sciences économiques», conseguito all'estero e prodotto dalla sig.ra Françoise Bertinchamps Spaliviero, cittadina italiana, nata a Frameries (Belgio) il 13 febbraio 1949 e residente a Venezia, Dorsoduro 1531, al fine di «esercitare la professione di economista per conto del Ministero degli affari esteri nel settore dell'analisi economico-finanziaria e nel settore amministrativo-contabile»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, recante: «Individuazione dei profili professionali del personale dei Ministeri ai sensi dell'art. 3 della legge 11 luglio 1980, n. 312»;

Considerate le intese raggiunte dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 12 del citato decreto legislativo n. 115/1992, espresse nelle sedute del 1° luglio, 24 settembre e 16 dicembre 1993;

Decreta:

Il titolo accademico di «licence en sciences économiques», conseguito presso l'Università cattolica di Lovanio (Belgio) dalla sig.ra Françoise Bertinchamps Spaliviero, è riconosciuto, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, quale titolo valido per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso alla settima qualifica funzionale dei Ministeri, nei profili di collaboratore amministrativo-contabile (14) e di collaboratore economico-finanziario (18) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 1994

Il Ministro: CASSESE

94A1804

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1993

Proroga dell'operatività di talune deliberazioni adottate in base all'art. 3 della legge 16 aprile 1987, n. 183, negli anni 1992 e 1993, concernenti definizione e coordinamento di interventi finanziari da effettuarsi con il concorso comunitario.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3 relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), concernenti il medesimo Fondo di rotazione;

Viste le proprie delibere adottate in applicazione dell'art. 3, comma 2, della citata legge n. 183, per la programmazione degli interventi finanziari da effettuarsi con il concorso comunitario, che si elencano nel deliberato;

Preso atto che le erogazioni previste nelle suddette delibere sono state effettuate negli anni di competenza solo in misura parziale;

Vista la nota n. 211674 del 30 novembre 1993, con la quale il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, richiede l'adozione da parte del CIPE di una delibera di proroga di operatività per l'attività del Fondo di rotazione;

Riconosciuta l'opportunità di consentire la prosecuzione delle iniziative attivate nel quadro delle autorizzazioni di cui alle succitate delibere, anche ai fini di mobilitare tempestivamente i corrispondenti finanziamenti comunitari;

Sulla base dei lavori istruttori del gruppo di lavoro di cui alla propria delibera in data 2 dicembre 1987;

Udita la relazione del Sottosegretario al bilancio e alla programmazione economica;

Delibera:

1. Le amministrazioni statali e regionali, le province autonome, nonché il Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono autorizzati ad utilizzare nel 1994 e negli anni successivi, le risorse finanziarie indicate dalle sottoelencate delibere CIPE nei limiti stabiliti nelle stesse per ciascuna amministrazione:

delibera 12 giugno 1992: regolamento n. 2052/88 - Obiettivo 1 - Iniziativa comunitaria PRISMA;

delibera 12 giugno 1992: regolamento n. 2052/88 - Obiettivo 5b - FESR;

delibera 12 giugno 1992: regolamento n. 2056/88 - Programma comunitario RENAVAL e riconversione industria cantieristica;

delibera 12 agosto 1992: regolamento n. 2052/88 - Iniziativa comunitaria INTERREG;

delibera 13 luglio 1993 (allegati C e D): regolamenti agricoli;

delibera 13 luglio 1993: regolamenti agricoli;

delibera 13 luglio 1993: iniziative in materia di ricerca scientifica e tecnologica;

delibera 13 luglio 1993: piano d'azione a favore delle biblioteche;

delibera 19 ottobre 1993: regolamenti agricoli.

2. Le amministrazioni responsabili relazioneranno al CIPE entro il 30 aprile p.v. relativamente all'attuazione delle iniziative di cui alle sopraelencate delibere, evidenziando eventuali disfunzioni e cause di ritardo; tale adempimento verrà ripetuto entro il 30 aprile di ogni anno.

Roma, 21 dicembre 1993

Il Presidente delegato SPAVENTA

Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 29

94A1805

DELIBERAZIONE 25 febbraio 1994.

Approvazione del programma nazionale per il contenimento delle emissioni di anidride carbonica entro il 2000 ai livelli del 1990.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, di istituzione del Ministero dell'ambiente;

Viste le risultanze della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo (UNCED), svoltasi a Rio de Janeiro dal 3 al 14 giugno 1992, ed in particolare la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;

Vista la proposta del Ministro dell'ambiente del 22 febbraio 1994 concernente lo schema di Programma nazionale per il contenimento delle emissioni di anidride carbonica;

Considerato che l'Italia, nel sottoscrivere la dichiarazione di Rio, l'Agenda XXI, la convenzione sui cambiamenti climatici e la convenzione sulla biodiversità, ha assunto puntuali impegni per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella stessa Conferenza di Rio;

Considerato che i Paesi industrializzati devono adottare politiche nazionali e provvedimenti volti alla limitazione delle emissioni di gas ad effetto serra e finalizzate alla protezione del sistema climatico mondiale per il bene delle generazioni presenti e future;

Ritenuto necessario procedere all'approvazione del richiamato Programma nazionale per la stabilizzazione delle emissioni di anidride carbonica;

Delibera:

È approvato il Programma nazionale per il contenimento delle emissioni di anidride carbonica entro l'anno 2000 ai livelli dell'anno 1990, di cui all'allegato documento che fa parte integrante della presente delibera, in attuazione della convenzione sui cambiamenti climatici adottata alla Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo tenutasi a Rio de Janeiro nel giugno 1992.

Roma, 25 febbraio 1994

Il Presidente delegato: SPAVENTA

MINISTERO DELL'AMBIENTE

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

PROGRAMMA NAZIONALE PER IL CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI DI ANIDRIDE CARBONICA ENTRO IL 2000 AI LIVELLI DEL 1990

1. *Premessa.*

Il contenimento delle emissioni di anidride carbonica rappresenta il primo e più significativo impegno dell'Italia nell'ambito degli accordi e delle convenzioni sottoscritti a Rio de Janeiro durante il «Vertice sulla Terra» del giugno 1992.

L'Italia ancora prima di Rio de Janeiro aveva assunto un ruolo di punta tra i Paesi sviluppati, nell'ambito della CEE e nel negoziato avviato dall'ONU per una convenzione mondiale sui cambiamenti climatici.

1.1. La dichiarazione congiunta dei Consigli dei Ministri CEE di ambiente ed energia, il 29 ottobre 1990, fu predisposta e adottata sotto la presidenza italiana. Nella dichiarazione i Paesi della CEE riconoscono l'obiettivo e l'impegno comune per la prevenzione dei cambiamenti climatici e la riduzione delle emissioni di gas serra, a partire dall'anidride carbonica.

In particolare, l'impegno adottato in sede comunitaria per la stabilizzazione delle emissioni di anidride carbonica entro il 2000 ai livelli del 1990, richiama i singoli Stati membri ad assumere programmi ed iniziative per la riconversione ambientalista e l'efficienza energetica dell'industria, delle produzioni di energia, dei trasporti, delle attività terziarie, del settore civile.

Inoltre la dichiarazione impegna i Paesi membri alla protezione ed alla estensione dei «pozzi di assorbimento» dell'anidride carbonica, con particolare riferimento alle foreste.

1.2. I contenuti e gli impegni della dichiarazione comunitaria hanno costituito in larga misura la base di riferimento del negoziato per la convenzione sui cambiamenti climatici.

Nel corso del negoziato, per favorire una chiarificazione delle complesse problematiche ambientali ed energetiche aperte tra le diverse parti, su incarico dell'ONU l'Italia ha organizzato ed ospitato nell'ottobre del 1991 un simposio internazionale sulla promozione ed il trasferimento ai Paesi in via di sviluppo e dell'est Europa delle tecnologie migliori per efficienza energetica e compatibilità ambientale (ESETT 91).

Al simposio hanno partecipato quarantacinque Paesi di tutti i continenti, ed i risultati del lavoro fanno parte integrante dei contenuti finali della convenzione sui cambiamenti climatici sottoscritta a Rio de Janeiro.

2. *Le decisioni della CEE e la convenzione sui cambiamenti climatici. Gli impegni dell'Italia.*

2.1. Le decisioni del Consiglio CEE energia ambiente del 29 ottobre 1990, riconfermate nei successivi Consigli congiunti del 13 dicembre 1991 e 23 aprile 1993, richiamate nella dichiarazione degli Stati membri della CEE allegata alla convenzione sui cambiamenti climatici ratificata dal Parlamento italiano il 15 gennaio 1994, confermate nella decisione del Consiglio CEE ambiente del 22 marzo 1993 sul «meccanismo di controllo delle emissioni di CO_2 e di altri gas serra nella comunità», richiedono, in tempi brevi:

la elaborazione e la pubblicazione del programma nazionale per il contenimento delle emissioni di CO_2;

la formulazione di un programma nazionale per il controllo e la riduzione degli altri gas a effetto serra non soggetti al protocollo di Montreal.

2.2 La legge n. 65 del 15 gennaio 1994 di ratifica della convenzione sui cambiamenti climatici prevede, per gli anni 1994 e 1995, uno stanziamento di 1500 milioni destinati al monitoraggio ed all'aggiornamento dei programmi nazionali per la stabilizzazione delle emissioni di gas serra, alla collaborazione italiana all'International Panel on Climate Change, all'assistenza ad un Paese in via di sviluppo per l'elaborazione del relativo «Country Study» previsto dalla convenzione sui cambiamenti climatici.

2.3. Una prima stesura del programma nazionale per il contenimento delle emissioni di CO_2 è stata presentata alla CEE dal Ministro dell'ambiente nel maggio 1992.

L'esigenza di ulteriori approfondimenti sulla base della modificata situazione energetica ed economica, e la predisposizione da parte della commissione CEE di un «Format» per la redazione dei programmi nazionali, hanno suggerito un ulteriore aggiornamento del rapporto.

La revisione ha consentito una migliore puntualizzazione dei dati di riferimento per la stima delle emissioni 1990, un aggiornamento degli scenari energetici ed una più accurata definizione delle misure tecnologiche, normative e fiscali disponibili per la stabilizzazione delle emissioni al 2000.

2.4. Il Ministero dell'ambiente ha avviato il censimento e l'individuazione delle prime misure per il contenimento delle emissioni degli altri gas serra non regolamentati dal protocollo di Montreal.

Il programma, in fase di definizione, riguarda principalmente le emissioni di metano, biossido di azoto e altri ossidi di azoto.

Esso è riferito in particolare ai settori dell'agricoltura e della zootecnica, alle tecnologie di combustione delle fonti fossili negli usi finali industriali e residenziali.

3. *Il Programma nazionale per il contenimento delle emissioni di anidride carbonica.*

Il Programma è stato predisposto tenendo conto delle indicazioni della DG XI della Commissione CEE («The ec's Greenhouse gas Monitoring Mechanism: Proposal for Contents and Format»).

In particolare sono sviluppati i contenuti proposti dal documento CEE, mentre il Format è stato adattato alle esigenze redazionali necessarie per la presentazione del programma al Governo italiano.

3.1. Le emissioni di anidride carbonica nel 1990.

3.1.1. La stima delle emissioni provenienti dall'uso dei combustibili fossili è stata effettuata sulla base dei dati del Ministero dell'industria, secondo la metodologia dettagliata messa a punto dall'OCSE.

Sulla base di queste valutazioni, le emissioni di anidride carbonica nel 1990 ammontano a circa 421 MTON (tav. 1).

Esse sono attribuite, con riferimento ai diversi consumi delle singole fonti ed ai relativi coefficienti di emissione (tav. 2):

per il 64.67% al petrolio, contro un consumo pari 63.20% di tutte le fonti fossili;

per il 21.33% al gas naturale, contro un consumo pari al 26.80%;

per il 13.90% ai combustibili solidi, contro un consumo pari al 10% (tav. 3).

Per quanto riguarda gli usi finali, le emissioni sono attribuite:

per il 31.33% all'industria, contro un consumo energetico pari al 34.12% di tutti i consumi;

per il 26.27% ai trasporti, contro un consumo pari al 21.03%;

per il 20.95% al settore civile, contro un consumo energetico pari al 22.12%;

per l'8.85% alle attività terziarie, contro un consumo energetico pari al 9.29%;

per il 5.30% al settore della raffinazione, contro un consumo energetico pari al 3.85% di tutti i consumi;

per il 4.56% agli altri usi, contro un consumo energetico pari al 9.39% (tav. 4).

I dati di emissione orientano le misure per il contenimento: in una maggiore efficienza energetica e ricorso a fonti rinnovabili.

3.1.2. A queste emissioni derivanti dall'uso delle diverse fonti energetiche, vanno aggiunte quelle dovute alla produzione di cemento, calce, vetro, stimabili in 23.0 MTON (tav. 1).

3.1.3. La valutazione della Comunità europea sulle emissioni totali e pro-capite di anidride carbonica a livello mondiale nel 1989 (tav. 5) mette in evidenza che l'Italia ha i valori di emissione più bassi tra i Paesi sviluppati.

Questo dato è indicativo dell'efficienza energetica del sistema economico italiano: infatti l'intensità energetica (TEP consumate per 1000 dollari USA di PIL), e i consumi di energia pro-capite dell'Italia, sono i più bassi tra i sette Paesi maggiormente industrializzati nel mondo, anche per effetto delle politiche di risparmio energetico adottate negli ultimi venticinque anni.

Pertanto l'Italia, nel contesto dell'impegno comunitario per la stabilizzazione, ha una posizione di partenza diversa rispetto agli altri Paesi europei che non hanno ancora realizzato livelli elevati di efficienza energetica.

3.2. Scenari di emissioni al 2000 senza interventi di riduzione.

Se si assume come scenario base quello definito dal PEN del 1988, ad un fabbisogno totale tendenziale di energia primaria per il 2000 di 188 MTEP (che lo stesso PEN riduceva a 180 MTEP a fronte di previsti interventi di risparmio energetico) corrispondono emissioni di anidride carbonica per circa 488 MTON (tav. 6).

Ma rispetto alle previsioni del PEN, per effetto dei cambiamenti intervenuti nel periodo 1988-1993, alcuni dati devono essere corretti:

lo sviluppo economico è inferiore al previsto, con una conseguente riduzione della domanda di energia. La crescita media del PIL pari al 2,5% — in lire costanti nel decennio — prevista dallo scenario base PEN 1988, è nel breve termine ridotta;

la modifica del mix di combustibili è caratterizzata, rispetto alle previsioni, da un aumento della penetrazione del gas a scapito principalmente del carbone, con una conseguente riduzione delle emissioni per i diversi coefficienti di emissione tra i combustibili.

Tali cambiamenti comportano una revisione delle stime al 2000 di circa 3 MTEP. Inoltre numerose azioni, parzialmente previste dallo stesso PEN 88, sono state poste in atto ai fini dell'uso razionale dell'energia.

Le misure adottate sono individuate e catalogate sulla base della «griglia» proposta dalla CEE (tav. 7).

In generale le misure indicate tendono a valorizzare le opportunità di efficienza energetica presenti nei programmi e negli interventi di modificazioni e aggiornamenti di processi e prodotti, comunque necessari per esigenze di mercato o per esaurimento dei cicli di vita degli impianti.

In questo contesto, le azioni di incentivazione della attività di ricerca e sviluppo e dell'innovazione tecnologica, assumeranno un ruolo fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi, senza incidere negativamente sul sistema economico-produttivo nazionale, ma bensì creando nuove prospettive di sviluppo e lavoro.

Infatti il contenimento delle emissioni di anidride carbonica non rappresenta un obiettivo «esterno» alle politiche ed ai programmi di sviluppo, ma esplicita come obiettivo ambientale le esigenze di efficienza energetica e ottimizzazione delle risorse che costituiscono un obiettivo economico interno ad ogni previsione di crescita.

3.2.1. Una prima «fascia» di interventi riguarda il settore delle produzioni di energia elettrica (ENEL) e quello della cogenerazione ed autoproduzione di elettricità.

Si tratta di misure già programmate sulla base di valutazioni economiche e industriali indipendenti dall'obiettivo della stabilizzazione delle emissioni.

I programmi dell'ENEL per gli impianti termoelettrici, adottati come stralcio e revisione del PEN 88 (delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 26 luglio 1990 e del 21 settembre 1993, e delibere del consiglio di amministrazione dell'ENEL nel periodo 1991-1993) prevedono tra il 1994 ed il 2000:

la dismissione di circa 3500 MW prodotti in impianti ad olio combustibile e a carbone, con un rendimento medio del 34%;

la realizzazione di nuovi impianti turbogas (ripotenziamenti, trasformazioni in ciclo combinato, nuove centrali) per circa 5000 MW nonché la realizzazione di nuovi impianti a ciclo combinato per 900 MW, con un rendimento medio del 45-50% circa;

la realizzazione di nuovi impianti per circa 4.500 MW con un rendimento medio di circa il 40%.

I programmi dell'ENEL, già definiti, comportano investimenti per 18.000 miliardi.

La cogenerazione e l'autoproduzione industriale di elettricità rappresentano un programma aggiuntivo di grande rilievo per l'efficienza energetica dei sistemi industriali e la riduzione delle emissioni.

Per effetto della legge n. 9 del 1991, e della successiva delibera n. 6/1992 del Comitato interministeriale prezzi, è già prevista entro il 2000 la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed assimilabili per 5000 MW. Questa produzione sarà incentivata mediante prezzi favorevoli di cessione dell'energia elettrica in rete.

I programmi di cogenerazione e autoproduzione già approvati, comportano un investimento di circa 8.000 miliardi.

I risultati attesi dei programmi ENEL e della cogenerazione/autoproduzione industriale di energia elettrica, rispetto allo scenario tendenziale del PEN 1988, corrispondono ad una diminuzione del fabbisogno energetico di 3 MTEP con una riduzione delle emissioni di CO_2 di circa 9 MTON.

Questi risultati sono attribuibili all'importante miglioramento dei rendimenti degli impianti ed alla modificazione del mix dei combustibili, che comportano una riduzione delle emissioni specifiche per KWh consumato comprese tra il 3% e il 12% in relazione alle diverse tecnologie e combustibili utilizzati.

3.2.2. Nelle leggi n. 9 e n. 10 del 1991 così come modificate dalle leggi finanziarie successive vengono previsti incentivi per circa 2.500 miliardi da impegnare e spendere entro il 1997. Tali incentivi corrispondono mediamente al 30% dell'investimento totale incentivato. Gli investimenti totali attivati risultano quindi circa 8.300 miliardi di lire. Per risparmiare una tonnellata equivalente di petrolio all'anno (TEP/A) occorrono mediamente investimenti pari a 2 milioni di lire. Tale dato deriva sia dalla esperienza della gestione delle leggi n. 308/1982 e n. 10/1991 sia dalle analisi contenute nel Piano energetico nazionale approvato dal Governo il 10 agosto 1988 (tab. 1 del cap. II).

Sulla base degli investimenti attivati e ipotizzando cautelativamente un tempo medio per l'approvazione e la realizzazione degli interventi pari a due anni, il riparmio atteso risulta al 2000 di 4,30 MTEP/anno, a condizione che gli incentivi siano spesi entro il 1997.

Per una stima della ripartizione della riduzione dei consumi energetici, si sono assunte le seguenti ipotesi di riferimento:

a) quota di risparmio nel settore industriale: 70% (sulla base della quota di incentivazione riservata al settore dalla legge 10 gennaio 1991);

b) quota di risparmio nel settore civile: 30%.

3.2.3. Si può quindi concludere, dall'analisi dei cambiamenti intervenuti e dalle azioni poste in atto, che lo scenario dei consumi energetici e delle conseguenti emissioni di CO_2 al 2000 è quello riportato in tabella 8.

3.3. Azioni possibili per l'ulteriore contenimento delle emissioni di CO_2.

Gli interventi fanno riferimento (tav. 9) a:

3.3.1. Norme e regolamenti, finalizzati a:

definire gli standards di efficienza energetica minima per componenti e processi nell'industria, per autoveicoli e mezzi pubblici nel settore dei trasporti, per abitazioni e uffici e apparecchiature domestiche nel settore civile;

promuovere accordi volontari tra amministrazione e imprese per il raggiungimento anticipato degli standards di efficienza attraverso l'applicazione di incentivi adeguati;

ottimizzare l'uso delle risorse energetiche per la mobilità nelle aree urbane.

L'individuazione degli standards minimi di efficienza energetica è coerente con gli indirizzi adottati in sede CEE e nazionale per la definizione degli obiettivi di qualità dell'aria, per i limiti alle emissioni degli autoveicoli, per Ecolabel.

3.3.2. Accordi volontari, incentivi e informazione.

Gli standards possono rappresentare obiettivo di performance e qualità ambientale, da raggiungere mediante accordi tra l'industria e la pubblica amministrazione sostenuti da incentivi e finanziamenti.

In particolare si tratta di riferire a questi standards una parte dei finanziamenti alle imprese, diretti o indiretti, concessi per l'innovazione tecnologica, la tutela ambientale, e più in generale per il sostegno all'occupazione.

Nell'industria possono essere prese in considerazione le tecnologie più efficienti disponibili in particolare nell'industria «Energy intensive».

Inoltre importanti effetti sono conseguibili per il recupero nei cicli produttivi dei residui, come materie prime secondarie, o come combustibile non convenzionale da utilizzare in impianti di cogenerazione ad alta efficienza.

Nei trasporti sono da assumere ulteriori misure per la razionalizzazione e la gestione integrata della mobilità nelle aree urbane.

Tali misure fanno riferimento ai programmi per la gestione integrata della mobilità nelle maggiori aree urbane italiane, con la realizzazione di estese zone ad accesso controllato e traffico limitato, cambiamento modale del trasporto in aree di scambio periferiche al centro urbano, sviluppo delle reti di trasporto pubblico a trazione elettrica.

Anche per quanto riguarda le tecnologie, possono essere individuati standards di consumo per i veicoli nuovi e interventi sugli apparati motore e sulla componentistica di autovetture, autobus e camion.

Nel settore civile sono attuabili ulteriori misure per il risparmio di energia, mediante l'individuazione di standards e tecnologie, tra le quali:

coibentazione di tubi e serbatoi;

utilizzazione di sistemi e apparati di illuminazione ad alta efficienza;

introduzione di elettrodomestici ad alta efficienza.

Tutti questi interventi dovranno essere sostenuti da campagne di informazione, sviluppando l'esperienza già avviata dal Ministero dell'industria.

4. *Conclusioni.*

Le misure aggiuntive individuate possono, qualora pienamente ed efficacemente attuate anche attraverso un rinnovato impegno finanziario ed amministrativo dello Stato, consentire una ulteriore riduzione dei consumi energetici, fino alla stabilizzazione delle emissioni di CO_2 ai livelli del 1990.

Tuttavia gli orientamenti in materia di bilancio pubblico del governo, che trovano la loro attuazione nei documenti di contabilità annuale e pluriennale ed in quelli di programmazione economica, tesi ad un ridimensionamento degli squilibri della finanza pubblica, rendono problematica la possibilità di attuare una politica di incentivazione finanziaria degli interventi indicati.

I Ministri italiani dell'ambiente e dell'industria, allo scopo di garantire un finanziamento certo e finalizzato, hanno proposto nel Consiglio ambiente energia del 23 aprile 1993 di destinare annualmente ai programmi per l'efficienza ed il contenimento delle emissioni un contributo nazionale annuale pari al 2 per mille del PIL.

Approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in data 25 febbraio 1994.

TAVOLA 1

EMISSIONI DI ANIDRIDE CARBONICA

ANNO 1990

	MTEP	MTON CO_2
Uso delle fonti fossili	163.5	421
Produzione cemento, calce, vetro	—	22.9

TAVOLA 2

COEFFICIENTI DI EMISSIONE CO_2 DEI VETTORI ENERGETICI

	tCO_2/TEP
Petrolio:	
Greggio	3,07
Benzina	2,90
Cherosene	3,07
Jet fuel	3,07
Gasolio	3,10
O. C. residuo	3,27
GPL	2,64
Nafta	3,07
Coke di petrolio	4,22
Combustibili solidi:	
Carbone metall.co	3,96
Carbone da vapore	4,03
Lignite	4,00
Carb. sub-bituminoso	4,23
Torba	4,52
Coke	—
Gas naturale	2,35

TAVOLA 3

CONSUMI ENERGETICI ED EMISSIONI DI ANIDRIDE CARBONICA PER FONTI

ANNO 1990

	MTEP	MTON CO_2
Petrolio	92.5 (63.20%)	272.7 (64.67%)
Gas naturale	39.2 (26.80%)	89.8 (21.33%)
Combustibili solidi	14.7 (10.00%)	58.5 (13.90%)
Energie rinnovabili	8.4	—
Importazione en. elettrica	7.6	—
Altro	1.1	—
Totali	163.5	421

TAVOLA 4

CONSUMI ENERGETICI ED EMISSIONI DI ANIDRIDE CARBONICA PER USI FINALI

ANNO 1990

	MTEP	MTON.
Raffinazione	6,3 (3,85%)	22,3 (5,30%)
Usi non energetici	8,3 (5,07%)	6.6 (1,56%)
Industria	55,8 (34,12%)	131,9 (31,33%)
Agricoltura	3,7 (2,26%)	11.5 (2,73%)
Trasporti.	34,4 (21,03%)	110,6 (26,27%)
Bunkeraggi	3,7 (2,26%)	12,6 (2,99%)
Attività terziarie	15,2 (9,29%)	37,3 (8.85%)
Civile	36,1 (22,12%)	88,2 (20,97%)
Totali .	163,5 (100%)	421 (100%)

TAVOLA 5

EMISSIONI DI CO_2 A LIVELLO MONDIALE

ANNO 1990

PAESE	% del totale mondiale delle emissioni CO_2	t di CO_2 pro capite
B	0,5	10,7
DK	0,2	9,9
D	3,2	11,1
GR	0,3	6,8
E	0,9	5,2
F	1,7	6,4
IR	0,1	8,3
I	1,7	6,6
L	0,1	32,4
NL	0,7	9,6
P	0,2	3,7
UK	2,6	9,9
EUR 12	12,9	8,6
USA	23,0	20,0
Giappone	5,0	8,8
URSS Europa orientale	24,9	13,3
Resto del mondo	34,2	1,8
Totale mondiale	100,0	4,1

TAVOLA 6

EMISSIONI TENDENZIALI AL 2000 SENZA INTERVENTI (RIF. PEN 88)

1990		2000	
MTEP	MTON CO_2	MTEP	MTON CO_2
163,5	421	188	488

TAVOLA 7

MISURE E STRUMENTI PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI ANIDRIDE CARBONICA (THE EC'S GREENHOUSE GAS MONITORING MECHANICSM)

N°	Strumenti amministrativi (Instruments)
1	*Strumenti economici* *(Economic instruments)*
1.1	Tasse, tariffe, sovrapprezzi, sconti (Charge systems)
1.2	Sussidi (in conto capitale interessi) (Subsidies)
1.3	Sistemi di rifusione di depositi (Deposit refund systems)
1.4	Creazione di un mercato di permessi di missione (Market creation, incl. liability)
1.5	Incentivi per la messa in opera (Enforcement incentives)
1.6	Altro (Other)
2	*Strumenti normativi* *(Regulation)*
2.1	Normative tecniche (Standards and norms)
2.1.1	Standard di processo (Process standards)
2.1.2	Prestazioni minime obbligatorie di prodotti (Products standards)
2.2	Controllo periodico obbligatorio dell'efficienza (Mandatory check of performance)
2.3	Comunicazione obbligatoria di informazioni (Mandatory disclosure of information)
2.4	Altro (Other)
3	*Misure volontarie* *(Voluntary mesures)*
3.1	Accordi volontari (Voluntary agreements)
3.2	Pianificazione di minimo costo, gestione della domanda (Least cost planning, DSM)
3.3	Contratti di finanziamento a tre (per risp. en. cogenerazione) (Third party financing)
3.4	Diagnosi energetiche, gestione energetica integrata (Energy auditing, en. manag. schemes)
3.5	Altro (Other)
4	*Diffusione dell'informazione* *(Information dissemination)* .
4.1	Campagne informative (Information campaigns)
4.2	Qualificazione dei prodotti (Product labelling)
4.3	Consulenze ai consumatori (Consumer advice)
4.4	Auto-accertamento delle prestazioni energetiche (Self monitoring)
4.5	Altro (Other)
5	*Investimenti diretti* *(Direct investments)*
5.1	Norme sugli acquisti e capitolati pubblici (Government purchase specifications)
5.2	Programmazione del territorio (ex riforestazione) (Land use, eg forest establishment)
5.3	Ricerca, sviluppo e dimostrazione (Research & development)
5.4	Investimenti in nuove tecnologie (ex rinnovabili) (New technology investments, eg renew)
5.5	Altro (Other)

TABELLA 8

CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI DI CO_2 AL 2000 CON INTERVENTI GIÀ APPROVATI

1 *Elenco interventi*

2.1 Normative tecniche e standard di processo nelle produzioni di energia

3.3 Cofinanziamenti per il risparmio energetico e la cogenerazione di energia elettrica

3.4 Gestione energetica integrata

5.4 Investimenti in nuove tecnologie

Totale investimenti approvati lire 26.300 miliardi

2 *Emissioni per fonti*

	MTEP	MTON CO_2
Petrolio	76	216-222
Gas	60	138
Comb solidi	18-20	72-76
Idrogeo	15-16	
Import	7-8	
Totale	178	430

3 *Emissioni tendenziali corrette al 2000*

	MTEP	MTON CO_2
1990	163 5	421
2000 (senza interventi)	188	488
2000 (con interventi)	178	430

TAVOLA

ULTERIORI AZIONI POSSIBILI PER IL CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI DI CO_2 ENTRO IL 2000 AI LIVELLI DE 1990 (Rif codici CEE tav 5)

1 *Obiettivi*

Emissioni 1990	421 MTON CO_2
Emissioni 2000	430 MTON CO_2
Ulteriore riduzione di emissioni al 2000	9 MTON CO_2

2 *Azioni*

1.5 Incentivi nei settori industriale e dei trasporti

2.1 Normative tecniche e standard di efficienza energetic minima nei settori trasporti e residenziale

2.1.1 Normative tecniche e standard di processo

3.1 Accordi volontari tra amministrazione e imprese per ulterio interventi di efficienza energetica nei settori industriale dei trasporti

3.2 Pianificazione del minimo costo e gestione della domand nel settore residenziale

4 Campagne informative, qualificazione dei prodotti consulenza ai consumatori nei settori dei trasporti e di residenziale

5.4 Investimenti in nuove tecnologie

94A1778

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 10 marzo 1994, n. 37482.

Modalità per il calcolo in equivalente sovvenzione netto delle agevolazioni finanziarie concedibili alle iniziative ubicate nella provincia di Frosinone secondo le procedure di cui all'art. 5 del decreto-legge 7 febbraio 1994, n. 95. Circolare esplicativa.

Alle imprese interessate
All'A.B.I.
All'ASSILEA
All'ASSIREME
Agli istituti di credito convenzionati con la soppressa Agenzia per il Mezzogiorno
Alle società di leasing convenzionate con la soppressa Agenzia per il Mezzogiorno
Alla Confindustria
Alla Confapi
Alla Confagricoltura
Alla Coldiretti
Alla Confederazione italiana agricoltori
Alla Confcommercio
Alla Confesercenti
Al Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane

Con riferimento all'art. 5 del decreto-legge 7 febbrai 1994, n. 95, che ha disposto nuove procedure per l concessione delle agevolazioni alle iniziative non ancor deliberate dall'Agenzia per la promozione dello svilupp del Mezzogiorno alla data del 15 aprile 1993, ai sensi de comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992 n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 1992, n 488, si portano a conoscenza de soggetti in indirizzo le modalità per il calcolo dell agevolazioni finanziarie concedibili secondo le suddett procedure alle iniziative ubicate nella provincia d Frosinone. Per dette iniziative il decreto-legge 11 lugli 1988, n. 258, convertito, con modificazioni, dalla legge agosto 1988, n. 337, recante modifiche alla legge 1° marz 1986, n. 64, in attuazione della decisione CEE/88/318 de 2 marzo 1988, ha fissato nel 30% il limite di intensit espresso in equivalente sovvenzione netto degli incentivi delle agevolazioni dell'intervento straordinario co riferimento agli aiuti concessi a decorrere dal 1° gennai 1991.

1. Le modalità che seguono si applicano all agevolazioni concesse o da concedere a partire dal 1 gennaio 1991, ferma restando la precedente disciplina pe le agevolazioni di varia natura per le quali, entro il 3 dicembre 1990, si è sostanziato il diritto al beneficio

2. Il massimale delle agevolazioni concedibili, espresso in equivalente sovvenzione netto, si calcola, per ciascun programma di investimenti da agevolare, in ragione del 30% dei relativi investimenti fissi ammissibili, attualizzati, qualora il programma venga realizzato in più anni, all'epoca di avvio del programma stesso, mediante calcolo basato sull'anno solare.

3. Ai fini della verifica del rispetto del suddetto massimale, le agevolazioni, prima di essere rapportate agli investimenti fissi ammissibili attualizzati, sono calcolate al netto delle eventuali imposizioni fiscali (attualizzate all'anno di competenza dell'agevolazione medesima, qualora le stesse imposizioni fiscali interessino più esercizi) e, se erogate in più anni, vanno ugualmente attualizzate all'epoca di avvio del programma.

4. Le agevolazioni nette attualizzate vanno ridotte nel limite del massimale fissato; la misura della riduzione che si è resa così necessaria va, quindi, applicata alle agevolazioni lorde non attualizzate al fine di determinare l'ammontare da concedere. Ciò equivale a rivalutare le agevolazioni concedibili espresse in e.s.n., attraverso il procedimento inverso a quello di attualizzazione, in riferimento ai tempi ed all'ammontare di ciascuna delle erogazioni effettuate o previste ed a sommare le erogazioni così rivalutate, ciascuna incrementata della relativa imposizione fiscale, determinando, così, l'ammontare delle agevolazioni da concedere.

5. Il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione è annuale, salvo revisioni intervenute nel corso dell'anno, e viene determinato sulla base del tasso di riferimento applicato ai finanziamenti agevolati nel settore industriale ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 902/76. A partire dal 1° gennaio 1994 esso è pari alla media del tasso di riferimento rilevato nel trimestre settembre-novembre dell'anno precedente e può essere soggetto a revisione qualora la differenza tra il tasso in vigore e la media dei tassi di riferimento rilevati nel precedente trimestre superi il 15% del tasso in vigore stesso. Il tasso da applicare per il calcolo dell'e.s.n. riferito al singolo programma di investimenti e quello in vigore nell'anno solare in cui il programma medesimo è iniziato. Nel caso di programmi da avviare in anno successivo a quello della concessione, si applica in via presuntiva il tasso di attualizzazione/rivalutazione vigente nell'anno solare della concessione medesima. Si riportano, nella Tabella 1 dell'allegato, i tassi di attualizzazione in vigore nell'ultimo decennio.

6. Si riportano altresì in allegato le formule per l'attualizzazione degli investimenti, delle agevolazioni o delle imposizioni fiscali (formula 1), per il calcolo del contributo in c/capitale netto attualizzato (formula 2), per la determinazione dell'aiuto netto attualizzato derivante dalla concessione di un prestito agevolato (formula 3) e per la rivalutazione delle agevolazioni (formula 4).

7. Per le iniziative per le quali sono richiesti un contributo in c/capitale ed un finanziamento agevolato al fine di disporre la concessione delle agevolazioni nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, questa amministrazione procede al calcolo delle agevolazioni stesse secondo i criteri di cui alla legge n. 64/86 e procede altresì alla verifica, secondo le modalità di cui ai precedenti punti 2 e 3, che il relativo valore in equivalente sovvenzione netto — calcolato rapportando la somma dei risultati delle formule (2) e (3) dell'allegato al totale degli investimenti fissi ammessi, attualizzati secondo la formula (1) dell'allegato medesimo — rientri nel limite del 30% sulla base degli elementi utili forniti dagli Istituti di credito, quali il piano di realizzazione degli investimenti fissi ammissibili suddivisi per anno solare ed il valore attualizzato degli stessi, l'imposizione fiscale che grava sulle agevolazioni, nonché le condizioni del finanziamento, ivi comprese le modalità del rimborso dello stesso, e presumendo un piano di erogazione del contributo in c/capitale secondo le seguenti modalità:

anticipazione ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 389/82, convertito con modificazioni dalla legge n. 546/82, nel corso dell'anno solare in cui il programma di investimenti raggiunge un avanzamento pari al 20%, ovvero anticipazione ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto-legge n. 95/94, nel corso dell'anno solare in cui viene disposta la concessione delle agevolazioni;

erogazione, per ciascun anno solare di realizzazione degli investimenti, fino al 70% o, a seconda dei casi, fino all'80% del contributo relativo allo stato d'avanzamento corrispondentemente raggiunto, a partire dall'anno e nella misura in cui ecceda l'anticipazione di cui sopra;

erogazione fino al 90% nel corso dell'anno solare in cui il programma viene completato;

erogazione del saldo nel corso dell'anno solare successivo a quello in cui il programma viene completato.

8. Nel caso in cui all'atto della concessione il programma sia stato già ultimato ovvero sia in avanzato stato di realizzazione, si presume, rispettivamente, che l'erogazione del saldo ovvero l'erogazione corrispondente allo stato d'avanzamento raggiunto come sopra definito avvenga in un'unica soluzione nell'anno solare in cui viene disposta la concessione medesima, ferme restando, nel secondo caso, le modalità delle eventuali ulteriori erogazioni relative agli anni successivi.

9. Nel caso in cui la verifica di cui al precedente punto 7 si concluda con esito positivo, vengono concesse le agevolazioni così come calcolate secondo i criteri di cui alla legge n. 64/86. Nel caso in cui la verifica evidenzi il superamento del richiamato massimale, si procede alla corrispondente riduzione prima del contributo in c/interessi — attraverso la riduzione dell'ammontare del finanziamento agevolato o, a richiesta della ditta, della sua durata — e poi, se occorre, anche del contributo in

c/capitale netto attualizzato e quindi al calcolo delle agevolazioni concedibili secondo quanto indicato al punto 4. Il contributo in c/interessi così rideterminato viene corrisposto su tutte le rate di preammortamento ed ammortamento dei mutui in essere alle relative scadenze.

10. Per le iniziative da realizzare con il sistema della locazione finanziaria agevolata di impianti, in considerazione della contestualità degli investimenti effettuati dalla società di leasing e dell'erogazione delle corrispondenti agevolazioni alla società stessa (erogazione che si identifica con il prelievo delle agevolazioni dal conto di gestione da parte della società di leasing mano a mano che la stessa realizza gli investimenti), viene di norma calcolato e concesso un contributo in c/canoni in misura tale che il suo valore, al netto dell'imposizione fiscale, non sia superiore al 30% delle relative spese ammissibili, senza quindi, ricorrere ai calcoli di attualizzazione e rivalutazione; ciò sulla base degli elementi utili forniti dalle società di leasing in analogia a quanto indicato al precedente punto 7. Nel caso in cui all'atto della concessione la società di leasing abbia già effettuato investimenti antecedentemente all'anno solare della concessione medesima, si procede, ai fini del calcolo e della verifica, all'attualizzazione degli investimenti e delle agevolazioni nette ed alla successiva rivalutazione di queste ultime come indicato ai punti 2, 3 e 4, secondo le formule (1), (2) e (4) dell'allegato.

Per le iniziative da realizzare con il sistema della locazione finanziaria agevolata di soli macchinari si procede, ai fini del calcolo e della verifica, sempre sulla base degli elementi utili forniti dalle società di leasing, all'attualizzazione degli investimenti effettuati dalle Società di leasing stesse (qualora si sviluppino in più di un anno solare) e delle agevolazioni nette, assumendo che queste ultime vengano erogate in un'unica soluzione nello stesso anno solare della concessione.

11. Per le iniziative di acquisto di servizi reali il contributo a fondo perduto viene calcolato nella misura del 30% delle spese ammesse riportate all'epoca di inizio dell'iniziativa medesima; lo stesso viene quindi rivalutato e ricalcolato al lordo dell'imposizione fiscale, nel limite di 500 milioni di lire annui per impresa, presumendo un'unica erogazione nell'anno solare nel quale viene disposta la concessione.

12. Per le iniziative di acquisto di sole scorte, correlate a programmi di investimenti fissi realizzati con il sistema della locazione finanziaria di impianti, si procede — nel caso in cui il programma di investimenti fissi sia stato agevolato in precedenza con concessione entro il 31 dicembre 1990 — al calcolo del contributo in c/interessi a fronte del finanziamento sulle scorte secondo il criteri fissati dalla legge n. 64/86.

Nel caso in cui il programma di investimenti fissi risulti agevolato con concessione successiva al 31 dicembre 1990, si procede al calcolo del contributo in c/interessi a fronte del finanziamento sulle scorte solo se l'agevolazione già concessa a fronte del programma di investimenti fissi non abbia raggiunto il massimale consentito secondo quanto specificato al precedente punto 10. In tal caso il contributo in c/interessi verrà calcolato ed erogato secondo le modalità precedentemente indicate.

13. Il provvedimento di concessione delle agevolazioni alle iniziative indicate, emanato ai sensi dell'art 5 del decreto-legge n. 95/94, contiene, tra l'altro, l'espressa riserva di rideterminazione delle agevolazioni finanziarie concesse nel caso in cui l'ammontare delle agevolazioni concedibili sia stato determinato in via presuntiva in relazione alle ipotesi assunte in merito ai tempi di realizzazione degli investimenti e di erogazione delle agevolazioni e/o in merito al tasso di attualizzazione e qualora la ditta abbia usufruito di altri incentivi e agevolazioni comunque riconducibili all'iniziativa agevolata per i quali si sia sostanziato il diritto al beneficio successivamente al 1° gennaio 1991.

A tal fine, prima dell'erogazione delle agevolazioni, il legale rappresentante della ditta deve rendere una specifica dichiarazione attestante l'ammontare delle agevolazioni e degli incentivi comunque riconducibili all'iniziativa agevolata eventualmente ottenuti o richiesti a far data dal 1° gennaio 1991, corredandole degli elementi utili al calcolo dell'e.s.n. degli stessi, e sottoscrivere l'impegno a non richiedere, a fronte del medesimo programma, ulteriori incentivi e agevolazioni che eccedano il massimale indicato.

14. In attesa di acquisire tutti gli elementi di cui ai punti 7 e 10 utili a determinare l'ammontare in e.s.n. delle agevolazioni concedibili, allo scopo di consentire l'applicazione delle procedure di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 95/94 anche per le iniziative ubicate nella provincia di Frosinone, si procede in via preliminare al calcolo delle agevolazioni secondo i criteri validi per le restanti province, ferme restando, ai fini della concessione, le modalità di determinazione delle agevolazioni medesime, come indicato nei precedenti punti da 2 a 12.

Il Ministro: SAVONA

Allegato

1. Esempio:

Calcolo delle agevolazioni nel limite del 30% esn relative ad un programma di ampliamento per l'acquisto di macchinari comportante spese per complessive LM. 4.000 e che si sviluppa nel periodo 1993-1997 con la seguente articolazione:

1993: LM 100
1994: LM 900
1995: LM 2.000
1996: LM 500
1997: LM 500

* Per detto programma vengono richiesti il contributo in c/capitale ed il finanziamento a tasso agevolato per i soli investimenti fissi.
* Il finanziamento ha una durata di 10 anni, di cui 2 di utilizzo e preammortamento; il relativo contratto è stato stipulato vigente il tasso di riferimento del 14,20%.
* Le agevolazioni finanziarie vengono concesse nel corso del 1994.
* Il tasso di attualizzazione da applicare è quello vigente alla data di inizio del programma di investimenti ed è pari al 14,00% (vedi Tabella 1 dell'allegato).
* In considerazione dell'ammontare degli investimenti preesistenti netti, il contributo in c/capitale concedibile è pari al 30% dei nuovi investimenti fissi ritenuti ammissibili ed il tasso agevolato applicabile è pari al 36% di quello di riferimento.

1) Attualizzazione degli investimenti

Si ipotizza che la spesa ammessa per investimenti fissi sia quella indicata in domanda: LM 4.000. Il tasso di attualizzazione da applicare è pari al 14,00%, pertanto: $i_a = 0,14$.
Si utilizza per ciascun anno solare la formula (1) dell'allegato e, per i valori di r^n, la Tabella 2:

X	n	r^n	Xa
100,0	0	1,00	100,0
900,0	1	0,88	792,0
2.000,0	2	0,77	1.540,0
500,0	3	0,67	335,0
500,0	4	0,59	295,0
Totale investimenti attualizzati			LM 3.062,0

2) Calcolo dell'equivalente sovvenzione netto del contributo in c/capitale

Il contributo in c/capitale concedibile secondo i criteri di cui alla legge n. 64/86 è pari a

LM 4.000 x 0,3 = LM 1.200

2.1) Modalità di erogazione del contributo

In relazione al previsto avanzamento degli investimenti si ipotizzano le seguenti modalità di erogazione del contributo in c/capitale (vedi punto 6 della circolare):

1993: LM 0;
1994: il programma raggiunge uno stato d'avanzamento del 20%; è erogabile l'anticipazione del 50% del contributo concesso; pertanto:
LM. 1.200 · 0,5 = LM 600;

1995: erogazione del 70% del contributo corrispondente allo stato d'avanzamento raggiunto nella misura in cui eccede l'anticipazione:
LM (100 + 900 + 2.000) · 0,3 · 0,7 = 630; 630 - 600 = LM 30;

1996: erogazione come sopra:
LM (100 + 900 + 2.000 + 500) · 0,3 · 0,7 = 735; 735 - 600 - 30 = LM 105;

1997: ultimazione del programma; erogazione fino al 90% del contributo concesso:
LM 1.200 · 0,9 = 1.080; 1.080 - 600 - 30 - 105 = LM 345;

1998: pagamento del saldo; LM 1.200 - 600 - 30 - 105 - 345 = LM 120.

Riepilogo delle erogazioni:

anno	erogazione
1993	LM 0
1994	LM 600
1995	LM 30
1996	LM 105
1997	LM 345
1998	LM 120

2.2) Calcolo del contributo attualizzato al netto dell'imposizione fiscale:

Ai fini della determinazione del contributo in c/capitale attualizzato si utilizza la formula (2) dell'allegato. In questo caso è:
r = 0,88
g = 5,95 (vedi Tabella 3 dell'allegato)

Si ottiene:

anno	n	CC_y	I_a	r^n	CC_{na}
1993	0	0	0,0	1,00	0,0
1994	1	600	93,2	0,88	446,0
1995	2	30	4,7	0,77	19,5
1996	3	105	16,3	0,67	59,4
1997	4	345	53,6	0,59	171,9
1998	5	120	18,6	0,52	52,7
Totale contributo in c/capitale netto attualizzato					LM 749,5

2.3) Determinazione dell'e.s.n.

ESN = CC_{na}/X_a = 749,5/3.062 = 24,5%

2.4) Determinazione del contributo in c/capitale concedibile

Dal momento che il valore in e.s.n. del contributo in c/capitale è inferiore al limite del 30%, può essere concesso l'intero ammontare calcolato secondo i criteri di cui alla legge n. 64/86 e cioè LM 1.200.

3) Calcolo del finanziamento a tasso agevolato ammissibile alle agevolazioni

Il finanziamento a tasso agevolato concedibile secondo i criteri di cui alla legge n. 64/86 è pari a:

LM 4.000 x 0,4 = LM 1.600

3.1) Calcolo dell'aiuto netto attualizzato

Ai fini della determinazione dell'aiuto, espresso in e.s.n., derivante all'impresa dalla concessione del suddetto finanziamento a tasso agevolato, si utilizza la formula (3) dell'allegato. In questo caso e:

$i_r = 0{,}142$
$i_s = 0{,}051$ (36% di i_r)
$i_a = 0{,}14$
$r_r = 0{,}88$ $r_r^m = 0{,}37$
$r_s = 0{,}95$ $r_s^m = 0{,}66$
$r = 0{,}88$ $r^m = 0{,}35$ $r^p = 0{,}77$ (vedi Tabella 2 dell'allegato)
$m = 8$
$p = 2$
$t = 0{,}522$
$P = 1.600$

Si ottiene: V_{na} = LM 270,7

3.2) Determinazione dell'e.s.n.

ESN = V_{na}/X_a = 270,7/3.062 = 8,84%

3.3) Determinazione del contributo in c/interessi concedibile

Il valore in e.s.n. del contributo in c/capitale è pari al 24,5% e pertanto il contributo in c/interessi può essere concesso in misura tale che il corrispondente valore dell'aiuto in e.s.n. sia pai al 30 - 24,5 = 5,5% .
Ipotizzando che la ditta abbia richiesto la riduzione dell'ammontare del finanziamento, si procede come segue.
L'e.s.n. del finanziamento di LM 1.600 è pari all'8,84%; occorre, pertanto, operare una riduzione dello stesso del 37,8% (8,84-5,5= 3,34; 3,34/8,84=37,8%). Si ottiene un finanziamento ammissibile di

LM 1.600 x (1 - 0,378) = LM 995,2

cui corrisponde un contributo in c/interessi di LM 584,0.

4) Conclusioni

Per l'iniziativa in argomento possono essere concessi:

- un contributo in c/capitale di LM 1.200
- un finanziamento a tasso agevolato di LM 995,2, cui corrisponde un contributo in c/interessi di LM 584,0 da corrispondere su tutte le 20 rate semestrali di preammortamento e ammortamento.

2. Per attualizzare gli investimenti, le agevolazioni o le imposizioni fiscali relativi ad un determinato anno solare, si utilizza la seguente formula di carattere generale:

$$X_a = X \cdot r^n \quad (1)$$

ove X_a = valore attualizzato di X
X = ammontare degli investimenti, delle agevolazioni o delle imposizioni fiscali da attualizzare, relativi ad un determinato anno solare
r = $1/(1+i_a)$ = coefficiente di attualizzazione (alcuni valori di r^n sono riportati nella Tabella 2)
i_a = tasso di attualizzazione (vedi Tabella 1)
n = numero degli anni solari che intercorrono tra quello relativo a X e quello in cui il programma di investimenti è iniziato.

3. Per quanto attiene l'attualizzazione del contributo in c/capitale al netto della relativa imposizione fiscale, la formula (1) assume il seguente aspetto:

$$CC_{na} = \sum_{1}^{k} {}_y (CC_y \cdot I_a) \cdot r^{n} \qquad (2)$$

ove CC_{na} = contributo in c/capitale netto attualizzato totale
CC_y = contributo in c/capitale lordo erogato in ciascun anno solare
I_a = imposizione fiscale relativa al contributo CC_y attualizzata all'anno solare in cui CC_y stesso viene erogato. Secondo la vigente normativa fiscale, il 50% del contributo in c/capitale concorre a formare il reddito nell'esercizio in cui viene erogato e nei successivi, ma non oltre il nono. Si ipotizza, pertanto, che il contributo contribuisca alla formazione del reddito per 10 anni. L'imposizione fiscale è pertanto: $I_a = ((CC_y \cdot 0{,}5)/10) \cdot t \cdot g$
t = aliquota fiscale/100 applicabile a CC_y, attualmente pari a 0,522 (IRPEG 36,0% + ILOR 16,2%)
g = $(1 - r^{10})/(r \cdot i_a)$ = coefficiente di attualizzazione della imposizione fiscale (alcuni valori di g sono riportati nella Tabella 3).
k = numero delle erogazioni

4. Per quanto concerne l'attualizzazione dell'aiuto, al netto della relativa imposizione fiscale, derivante dalla concessione di un finanziamento a tasso agevolato, si fa riferimento alla somma delle differenze nette attualizzate tra le rate a tasso di riferimento e quelle a tasso agevolato secondo la seguente formula:

$$V_{na} = \left[\frac{i_r}{i_a} \cdot \left[1 - r^{p}\left(1 - \frac{1 - r^{m}}{1 - r_r^{m}}\right)\right] - \frac{i_s}{i_a} \cdot \left[1 - r^{p}\left(1 - \frac{1 - r^{m}}{1 - r_s^{m}}\right)\right]\right] \cdot (1 - t) \cdot P \qquad (3)$$

ove i_r = tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di mutuo
i_s = tasso agevolato (30%, 36% o 60% di i_r)
i_a = tasso di attualizzazione (vedi Tabella 1)
r_r = $1/(1+i_r)$
r_s = $1/(1+i_s)$
r = $1/(1+i_a)$ (per i valori di r^{m} e di r^{p} vedi Tabella 2)
m = durata del periodo di ammortamento
p = durata del periodo di utilizzo e preammortamento
t = aliquota fiscale/100
P = ammontare del prestito agevolato

5. Per rivalutare le agevolazioni secondo quanto indicato al punto 4 della circolare, si utilizza la seguente formula di carattere generale:

$$A_r = A \cdot f^n \qquad (4)$$

ove A_r = valore rivalutato di A

A = ammontare delle agevolazioni da rivalutare, erogate o da erogare in un determinato anno solare

f = $(1+i_a)$ = coefficiente di rivalutazione (alcuni valori di f^n sono riportati nell'allegata Tabella 4)

i_a = tasso di rivalutazione

n = numero degli anni solari che intercorrono tra quello in cui il programma di investimenti è iniziato e quello in cui viene erogato A.

Tabella 1: tassi di attualizzazione fissati dalla CEE nell'ultimo decennio

1985 1° sem.	1985 2° sem.	1986	1987	1988	1989
20,00	**17,10**	**17,80**	**15,75**	**12,80**	**13,90**
1990	1991	1992	1993 1° sem.	1993 2° sem.	1994
14,65	**14,65**	**14,40**	**14,00**	**14,75**	**11,90**

Tabella 2: Valori di r^n per attualizzare gli investimenti, le agevolazioni o le imposte all'anno in cui il programma di investimenti è iniziato.

tasso di attualizzazione	n										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11,90	1,00	0,89	0.80	0,71	0,64	0,57	0,51	0,46	0,41	0,36	0,32
12,80	1,00	0,89	0,79	0.70	0,62	0,55	0,49	0,43	0,38	0,34	0,30
13,90	1,00	0,88	0,77	0,68	0,59	0,52	0,46	0,40	0,35	0,31	0,27
14,00	1,00	0,88	0,77	0,67	0.59	0,52	0,46	0,40	0,35	0,31	0,27
14,40	1,00	0,87	0,76	0,67	0,58	0.51	0,45	0,39	0,34	0,30	0,26
14,65	1,00	0,87	0,76	0,66	0,58	0,50	0,44	0,38	0,33	0,29	0,25
14,75	1,00	0,87	**0,76**	0,66	0,58	0,50	0,44	0,38	0,33	0,29	0,25
15,75	1,00	0,86	**0,75**	0,64	0,56	0,48	0,42	0,36	0,31	0,27	0,23
17,10	1,00	0,85	0,73	0,62	0,53	0,45	0,39	0,33	0,28	0,24	0,21
17,80	1,00	0,85	0,72	0,61	0,52	0,44	0,37	0,32	0,27	0,23	0,19
20,00	1,00	0,83	0,69	0,58	0,48	0,40	0,33	0,28	0,23	0,19	0,16

Tabella 3: Valori di *g* per attualizzare le imposte su ciascuna erogazione del contributo in c/capitale all'anno in cui l'erogazione medesima viene effettuata.

tasso di attualizzazione	*g*	tasso di attualizzazione	*g*
11,90	6,35	14,75	5,81
12,80	6,17	15,75	5,65
13,90	5,96	17,10	5,44
14,00	5,95	17,80	5,33
14,40	5,88	20,00	5,03
14,65	5,83		

Tabella 4: Valori di f^n per rivalutare le agevolazioni espresse in e.s.n. all'anno in cui le agevolazioni stesse vengono erogate.

tasso di	n										
attualizzazione	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11,90	1,00	1,12	1,25	1,40	1,57	1,75	1,96	2,20	2,46	2,75	3,08
12,80	1,00	1,13	1,27	1,44	1,62	1,83	2,06	2,32	2,62	2,96	3,33
13,90	1,00	1,14	1,30	1,48	1,68	1,92	2,18	2,49	2,83	3,23	3,67
14,00	1,00	1,14	1,30	1,48	1,69	1,93	2,19	2,50	2,85	3,25	3,71
14,40	1,00	1,14	1,31	1,50	1,71	1,96	2,24	2,56	2,93	3,36	3,84
14,65	1,00	1,15	1,31	1,51	1,73	1,98	2,27	2,60	2,99	3,42	3,92
14,75	1,00	1,15	1,32	1,51	1,73	1,99	2,28	2,62	3,01	3,45	3,96
15,75	1,00	1,16	1,34	1,55	1,80	2,08	2,41	2,78	3,22	3,73	4,32
17,10	1,00	1,17	1,37	1,61	1,88	2,20	2,58	3,02	3,54	4,14	4,85
17,80	1,00	1,18	1,39	1,63	1,93	2,27	2,67	3,15	3,71	4,37	5,15
20,00	1,00	1,20	1,44	1,73	2,07	2,49	2,99	3,58	4,30	5,16	6,19

94A1781

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del commissario del Governo della regione Calabria

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1993, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1994, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 37, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno, il prefetto Capriulo dott. Giuseppe, destinato quale prefetto a Catanzaro, è stato nominato anche commissario del Governo nella regione Calabria, a decorrere dal 3 novembre 1993.

94A1806

Modificazioni allo statuto del Club alpino italiano, in Milano

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 1994, di concerto con il Ministro del tesoro, vengono approvate le modificazioni degli articoli 3, 4; 9, 11, 14, 15, 16 e 17 dello statuto del Club alpino italiano - CAI, con sede in Milano.

94A1812

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore del protocollo sottoscritto a Ottawa il 20 marzo 1989 e recante modifiche alla convenzione tra l'Italia ed il Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, firmata a Toronto il 17 novembre 1977.

Il giorno 22 febbraio 1994 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore del protocollo sottoscritto a Ottawa il 20 marzo 1989 e recante modifiche alla convenzione tra l'Italia ed il Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali firmata a Toronto il 17 novembre 1977, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 7 giugno 1993, n. 194, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 18 giugno 1993, supplemento ordinario n. 52.

In conformità all'art. 2, il protocollo è entrato in vigore il giorno 22 febbraio 1994.

94A1809

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Genova

Con decreto del 14 febbraio 1994, n. 0325, del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno segnato nel catasto del comune di Genova, sez. V, foglio n. 43, particelle 496, 620, 621, 507, 508, 509, 510, della superficie di mq 2760 ed indicato nella planimetria predisposta in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Genova, planimetria che fa parte integrante del citato decreto.

94A1811

MINISTERO DELL'INTERNO

Provvedimenti concernenti enti locali in condizione di dissesto finanziario

Il consiglio comunale di Cervino (Caserta) con deliberazione n. 192 del 16 dicembre 1989, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 ottobre 1993, è stato nominato il commissario straordinario liquidatore nella persona del dott. Pietro Matrisciano per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

La prefettura di Caserta, con nota n. 69/13.10/GAB. dell'11 gennaio 1994, ha fatto presente che il commissario suddetto dott. Pietro Matrisciano ha comunicato di non poter proseguire nell'incarico e, contestualmente, ha indicato il nominativo proposto per la sostituzione nella persona del dott. Luigi Meneghetti.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 22 febbraio 1994, il dott. Luigi Meneghetti è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune in sostituzione del dott. Pietro Matrisciano.

Il consiglio comunale di Soriano Calabro (Catanzaro) con deliberazione n. 2 del 4 gennaio 1990, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 25 maggio 1993, è stato nominato il commissario straordinario liquidatore nella persona del dott. Giuseppe Ruoppolo per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

La prefettura di Catanzaro, con nota n. 2811/GAB. del 10 dicembre 1993, ha fatto presente che il commissario suddetto dott. Giuseppe Ruoppolo ha comunicato di non poter proseguire nell'incarico e, contestualmente, ha indicato il nominativo proposto per la sostituzione nella persona del dott. Antonio Facciolo.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 22 febbraio 1994, il dott. Antonio Facciolo è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune in sostituzione del dott. Giuseppe Ruoppolo.

Il consiglio comunale di Vetto (Reggio Emilia) con deliberazione n. 21 del 1° luglio 1991, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario, con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, è stato nominato il commissario straordinario liquidatore nella persona del dott. Giovanni Ganapini per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

La prefettura di Reggio Emilia, con nota n. 8130/3° Sett. del 22 dicembre 1993, ha fatto presente che il commissario suddetto dott. Giovanni Ganapini ha comunicato di non poter proseguire nell'incarico e, contestualmente, ha indicato il nominativo proposto per la sostituzione nella persona del dott. Enrico Ugolotti.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 22 febbraio 1994, il dott. Enrico Ugolotti è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune in sostituzione del dott. Giovanni Ganapini.

Il consiglio comunale di Napoli con deliberazione n. 145 del 3 maggio 1993, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 12 novembre 1993 è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone del rag. Mario De Paola, del rag. Maurizio Ciriani e del dottor Michele Natale per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

La prefettura di Napoli, con nota n. 6737/GAB./EE.LL. del 5 febbraio 1994, ha fatto presente che il componente della commissione suddetta rag. Maurizio Ciriani ha comunicato di non poter proseguire nell'incarico e, contestualmente, ha indicato il nominativo proposto per la sostituzione nella persona del dott. Gaetano Virtuoso.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 22 febbraio 1994 è stato nominato membro della commissione straordinaria di liquidazione del comune di Napoli, il dott. Gaetano Virtuoso, in sostituzione del rag. Maurizio Ciriani.

Il consiglio comunale di Valle dell'Angelo (Salerno) con deliberazione n. 20 del 25 agosto 1993, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario, con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 22 febbraio 1994 il dott. Giovanni Martorella è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di Bellegra (Roma) con deliberazione n. 53 del 13 novembre 1993, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario, con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 22 febbraio 1994 il dott. Domenico Ceravolo è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

94A1810

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Affidamento con contratto di ricerca della esecuzione degli oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione professionale pubblicati con decreto ministeriale 29 maggio 1990 ed afferenti al Programma nazionale di ricerca per la chimica, a seguito del decreto ministeriale 11 novembre 1991 pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 25 novembre 1991.

PROGRAMMA NAZIONALE DI RICERCA PER LA CHIMICA

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1994 è affidata alla Conciaricerca Italia S.c.r.l. - Milano, l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro novanta giorni, dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione afferenti al tema: «Nuove tecnologie per il processo di concia delle pelli e del cuoio» per un importo complessivo di 9.000 milioni di lire — di cui 8.500 milioni di lire per le attività di ricerca e 500 milioni di lire per le attività di formazione — e nel tempo di trentasei mesi.

L'Istituto mobiliare italiano S.p.a. provvede alla stipula del relativo contratto di ricerca.

Contratto e capitolato tecnico sono redatti secondo gli schemi approvati con i decreti ministeriali 27 luglio 1983 e 21 dicembre 1984.

94A1813

Affidamento con contratto di ricerca della esecuzione degli oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione professionale pubblicati con decreto ministeriale 12 marzo 1992 ed afferenti al Programma nazionale di ricerca sui sistemi *neurobiologici* - tecnologie della trasduzione del segnale, a seguito del decreto ministeriale 14 maggio 1993 pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 28 maggio 1993.

PROGRAMMA NAZIONALE DI RICERCA SUI SISTEMI NEUROBIOLOGICI
TECNOLOGIE DELLA TRASDUZIONE DEL SEGNALE

Con decreto ministeriale 8 marzo 1994 è affidata alla Sigma Tau S.p.a. - Pomezia (Roma), l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro novanta giorni, dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione afferenti al tema: «Aspetti genetico-molecolari della risposta fisiologica e patologica dei recettori endocellulari» per un importo complessivo di 14.500 milioni di lire — di cui 13.000 milioni di lire per le attività di ricerca e 1.500 milioni di lire per le attività di formazione — e nel tempo di trentasei mesi.

L'Istituto mobiliare italiano S.p.a. provvede alla stipula del relativo contratto di ricerca.

Contratto e capitolato tecnico sono redatti secondo gli schemi approvati con i decreti ministeriali 27 luglio 1983 e 21 dicembre 1984.

94A1814

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 17 marzo 1994

Dollaro USA	1660,11
ECU	1905,81
Marco tedesco	987,28
Franco francese	290,20
Lira sterlina	2486,35
Fiorino olandese	878,37
Franco belga	47,942
Peseta spagnola	12,017
Corona danese	252,51
Lira irlandese	2394,71
Dracma greca	6,770
Escudo portoghese	9,590
Dollaro canadese	1216,20
Yen giapponese	15,710
Franco svizzero	1161,89
Scellino austriaco	140,32
Corona norvegese	227,77
Corona svedese	212,71
Marco finlandese	302,22
Dollaro australiano	1184,49

94A1885

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Ital Ricami di Frisullo Agostino & C., con sede in Castrignano dei Greci (Lecce) e unità di Castrignano dei Greci (Lecce), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali articolate secondo il prospetto posto in allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento nei confronti di trentuno lavoratori a fronte di un organico complessivo di centosei unità, per il periodo dal 13 settembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Ital Ricami di Frisullo Agostino & C., con sede in Castrignano dei Greci (Lecce) e unità di Castrignano dei Greci (Lecce), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali articolate secondo il prospetto posto in allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento nei confronti di novantadue unità che rappresentano l'intero organico, per il periodo dal 1° febbraio 1993 al 31 luglio 1993.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Prestel, con sede in Alba (Cuneo) e unità di Alba (Cuneo), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 24 ore settimanali articolate attraverso una media plurisettimanale su base trimestrale e comunque secondo il prospetto di riduzione posto in allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento per il periodo dal 18 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Artia confezioni, con sede in Cerano (Novara) e unità di Cerano (Novara), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore medie settimanali nei confronti di ventitre lavoratori che rappresentano l'intero organico, per il periodo dal 6 settembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine A. Sibilia e Figlio, con sede in Castelletto Ticino (Novara) e unità di Castelletto Ticino (Novara), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore medie settimanali per dieci unità del reparto assemblaggio pale caricatrici, da 40 a 20 ore medie settimanali per quattro unità su un organico complessivo di quarantadue unità, per il periodo dal 14 settembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Stamat, con sede in Moncalieri (Torino) e unità di Moncalieri (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore settimanali nei confronti di venti lavoratori su un organico complessivo di trenta unità, per il periodo dal 10 maggio 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siemens, con sede in Milano e unità di Milano, via dei Valtorta n. 48, e Milano, via Vipiteno n. 4, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 35 ore settimanali per centonove lavoratori, a 30 ore settimanali per sei lavoratori e da 20 a 17,50 ore settimanali per sei lavoratori a part-time nei confronti di un organico complessivo pari cinquecentosessanta lavoratori per l'unità di Milano, via Vipiteno e centottantanove per l'unità di Milano, via dei Valtorta, per il periodo dal 1° settembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Maristella, con sede in Busto Arsizio (Varese) e unità di Busto Arsizio (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali (4 ore al giorno per 5 giorni alla settimana) nei confronti di ventidue unità su un organico complessivo di ventiquattro lavoratori, per il periodo dal 29 settembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. LA/ES, con sede in Beregazzo con Figliaro (Como) e unità di Beregazzo con Figliaro (Como), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali nei confronti di centoventi lavoratori ed a 35 ore medie settimanali nei confronti di trentuno lavoratori a fronte di organico complessivo pari a duecentodue unità, per il periodo dal 1° giugno 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salvi, con sede in Monza (Milano) e unità di Novate Milanese (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 24 ore medie settimanali nei confronti di trentadue unità di cui ventinove lavoratori, divisi in due turni, operano per tre giorni alla settimana, dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17, tre dipendenti, invece, dalle ore 8 alle 13 per 4 giorni alla settimana e un giorno dalle 8 alle 12, organico complessivo pari a novantatre unità, per il periodo dal 13 settembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lema Lezzeni, con sede in Olgiate Comasco (Como) e unità di Olgiate Comasco (Como), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali nei confronti di quarantaquattro lavoratori; a 18 ore settimanali nei confronti di quattordici lavoratori, a 12 ore settimanali nei confronti di diciannove lavoratori e da 20 a 15 ore settimanali nei confronti di un lavoratore part-time a fronte di un organico complessivo pari a ottantaquattro unità, per il periodo dal 22 settembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Starte, con sede in Rho (Milano) e unità di Rho (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 27,5 ore settimanali nei confronti di ventisei unità a fronte di un organico complessivo pari a ventisei lavoratori, per il periodo dal 1° novembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Iti Industriale S.r.l., con sede in Pero (Milano) e unità di Pero (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 22 ore medie settimanali nei confronti di ventuno lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a trentuno unità, per il periodo dal 27 settembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Grande Distribuzione Avanzata F.DI.A., con sede in S. Bovio di Peschiera Borromeo (Milano) e unità di Casaletto (Milano) e S. Bovio di Peschiera Borromeo (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 33,45 ore medie settimanali per settecentosedici unità; a 33,45 ore medie settimanali per novantaquattro unità part-time (part-time verticale annuo con 32 settimane lavorative su 52) e da 24 a 20,15 ore medie settimanali per novantaquattro unità part-time, da 20 a 17 ore medie settimanali per trentotto unità part-time, da 25 a 21 ore medie settimanali per due unità part-time. Organico complessivo millesettantasette; il v. d'a. è parte integrante del presente decreto ministeriale, per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acme Motori, con sede in Valdobbiadene (Treviso) e unità di Valdobbiadene (Treviso), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali (7,5 ore giornaliere per 4 giorni lavorativi dal lunedì al giovedì) nei confronti di centoquarantanove lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a centocinquantacinque unità, per il periodo dal 3 agosto 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni Spluga, con sede in Dubino Nuova Olonio (Sondrio) e unità di Dubino Nuova Olonio (Sondrio), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali nei confronti di cinquantatre lavoratori a fronte di un organizo complessivo pari a sessantatre unità, per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tecnostyl, con sede in Milano e unità di Segrate (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 31 ore settimanali nei confronti di tredici lavoratori, a 28 ore settimanali nei confronti di venticinque lavoratori, da 20 a 16 ore settimanali nei confronti di un lavoratore part-time a fronte di un organico complessivo pari a quarantasei unità, per il periodo dal 28 giugno 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Man veicoli industriali, con sede in Dossobuono di Villafranca (Verona) e unità di Dossobuono di Villafranca (Verona), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 38 ore a 32 ore settimanali (7 ore giornaliere dal lunedì al giovedì e 4 ore il venerdì) nei confronti di sessantatre lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a sessantatre unità, per il periodo dal 12 luglio 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lastik, con sede in Busto Arsizio (Varese) e unità di Turbigo (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore medie settimanali (6 ore giornaliere dal lunedì al giovedì e 4 ore il venerdì) nei confronti di ventiquattro lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a ventotto unità, per il periodo dal 7 giugno 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Castellanza e Borri, con sede in Busto Arsizio (Varese) e unità di Besnate (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali nei confronti di trentuno lavoratori, a 24 ore medie settimanali nei confronti di sedici lavoratori ed a 16 ore medie settimanali nei confronti di trenta lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a ottantaquattro unità, per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Keller vernici, con sede in Milano e unità di Milano, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore medie settimanali nei confronti di trentatre lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a trentasei unità, per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. El.Va.S. Coop., con sede in Dezzo di Scalve (Bergamo) e unità di Dezzo di Scalve (Bergamo), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 25,4 ore medie settimanali nei confronti di sedici unità, da 30 a 24,05 ore medie settimanali nei confronti di un lavoratore part-time e da 20 a 16,14 ore medie settimanali nei confronti di un lavoratore part-time a fronte di un organico complessivo pari a diciannove unità, per il periodo dal 1° settembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bianchi Maré, con sede in Caronno Pertusella (Varese) e unità nazionali, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 36 ore medie settimanali nei confronti di centoquarantadue lavoratori occupati nelle unità dislocate sul territorio nazionale a fronte di un organico complessivo di duecentotrentacinque lavoratori, per il periodo dal 1° aprile 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ferdofin siderurgica, con sede in Giammoro (Messina) e unità di Giammoro (Messina), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 16 ore medie settimanali in favore di duecento unità a fronte di un organico complessivo pari a duecentoquindici unità, secondo le modalità previste nell'allegato verbale di accordo che fa parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 1° maggio 1993 al 31 dicembre 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 13851 del 13 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Officine Sicolo e Bonasia, con sede in Bitonto (Bari) e unità di Bitonto (Bari), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali nei confronti di quarantasei lavoratori. Si precisa che ventitré unità iniziano la riduzione d'orario a partire dall'11 ottobre 1993 per sei mesi mentre le altre ventitre unità inizieranno la solidarietà l'11 aprile 1994 per il secondo semestre, per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Freiria, con sede in Buriasco (Torino) e unità di Buriasco (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 5 ore settimanali di sette lavoratori, da 40 a 15 ore settimanali per quattro lavoratori, da 40 a 20 ore settimanali per quattro lavoratori su un organico complessivo di diciassette unità, per il periodo dal 31 maggio 1993 al 26 novembre 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 13690 del 24 novembre 1993.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dansilar, con sede in Milano e unità di Gattico e Veruno (Novara), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali fino al 1° settembre 1994 ed a 30 ore settimanali a partire dal 3 gennaio 1994 secondo una turnazione bisettimanale, nei confronti di centosette lavoratori su un organico complessivo di centotrentuno unità, per il periodo dal 6 settembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.T.V., con sede in Somma Lombardo (Varese) e unità di Somma Lombardo (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali nei confronti di diciotto unità ed a 20 ore settimanali nei confronti di due unità a fronte di un organico complessivo pari a duecentoundici unità, per il periodo dal 20 settembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria della biancheria G. Leva Letia, con sede in Trevedona Monate (Varese) e unità di Ispra (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 24 ore settimanali nei confronti di diciotto lavoratori, a 20 ore settimanali nei confronti di otto lavoratori e da 20 a 12 ore settimanali nei confronti di un lavoratore part-time a fronte di un organico complessivo pari a ventinove unità, per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ima, con sede in Arosio (Como) e unità di Arosio (Como), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali nei confronti di ventitré lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a centodiciotto unità, per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Terco, con sede in Milano e unità di Misinto (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 24 ore medie settimanali (8 ore giornaliere per tre giorni lavorativi) nei confronti di diciassette lavoratori costituenti l'intero organico aziendale, per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Milano Termica, con sede in Milano e unità di Milano, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 31 ore medie settimanali (6,75 ore giornaliere dal lunedì al giovedì e 4 ore il venerdì) nei confronti di quarantuno lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a sessantadue unità, per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Confezioni di Valle Camonica, con sede in Sovico (Brescia) e unità di Sovico (Brescia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali (tre settimane di lavoro ed una di sospensione) nei confronti di ventuno lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a ventitré unità, per il periodo dal 1° luglio 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Confezioni Urania, con sede in Bresso (Milano) e unità di Bresso (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali (4 ore giornaliere) nei confronti di quindici lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a sedici unità, per il periodo dal 18 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Elettromeccanica FER Ferrara, con sede in Ferrara e unità di Ferrara, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 35 ore medie settimanali nei confronti di cinquantuno operai su un organico complessivo di ottantasette unità, per il periodo dal 4 gennaio 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bendini, con sede in Crespellano (Bologna) e unità di Crespellano (Bologna) e S. Cesario sul Panaro (Modena), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore nei confronti di trentacinque operai e ventitre impiegati occupati presso lo stabilimento di Crespellano (Bologna) e dieci operai occupati presso lo stabilimento di S. Cesario sul Panaro, su un organico totale di settantadue unità, per il periodo dal 20 settembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Cooperativa Stovigliai, con sede in Albisola Superiore (Savona) e unità di Albisola Superiore (Savona), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 27,5 ore medie settimanali effettuando un orario articolato in 6 ore per cinque giorni ed un successivo recupero di 2,5 ore eccedenti, nei confronti di ottantotto operai su un organico totale di centocinquantuno unità, per il periodo dal 1° settembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pellegrini Catering Unità Mensa c/o Ilva, con sede in Milano e unità di Massafra (Taranto), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali nei confronti di venticinque operai, da 35 ore settimanali a 26,5 ore settimanali nei confronti di trentasette operai, da 30 ore settimanali a 24 ore settimanali nei confronti di quattro operai su un organico complessivo di novantadue unità, per il periodo dal 7 giugno 1993 al 31 dicembre 1993.

94A1786

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Regime comunitario delle importazioni da Paesi terzi

Con regolamento n. 519 del Consiglio dell'U.E. in data 7 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale UE n. 67 del 10 marzo 1994, è stato introdotto un regime comune di importazione delle merci originarie da Paesi terzi.

Tale regime è applicabile alle importazioni di tutti i prodotti compresi nel trattato ad eccezione:

a) dei prodotti tessili;

b) dei prodotti agricoli;

c) dei prodotti oggetto dei trattati CECA.

L'importazione di tutti i prodotti originari da Paesi terzi è libera, fatta eccezione di quelli originari della R.P.C. indicati nell'allegato 1, per i quali sono aperti appositi contingenti comunitari.

È prevista, inoltre, una vigilanza comunitaria preventiva per i prodotti originari della R.P.C. indicati nell'allegato 2.

Per quanto riguarda i prodotti soggetti a contingentamento comunitario è in corso a Bruxelles l'elaborazione delle relative norme di gestione.

Allo stato dei lavori in corso in sede comunitaria, il sistema di ripartizione dei contingenti dovrebbe essere fondato — per quanto riguarda gli operatori tradizionali — sull'operatività pregressa relativa ad un periodo da uno a tre anni più recenti, (con esclusione del 1993) e, — per quanto concerne i nuovi operatori — sul sistema di priorità di presentazione delle domande.

Una volta approvati a Bruxelles i regolamenti di attuazione, saranno comunicate, con circolare di questo Ministero, le modalità per l'utilizzo dei contingenti (termini di presentazione delle domande, documentazione da allegare, ecc.).

ALLEGATO 1

Elenco dei contingenti per taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese

Designazione dei prodotti	Codice NC	Contingenti (dal 15 marzo al 31 dic. 1994)
Guanti	4203 29	75.893.125 Ecu
Calzature	ex 6402 19 (*)	
	ex 6402 99 (*)	27.708.333 Paia
	ex 6403 19 (*)	2.177.083 Paia
	6403 51	
	6403 59	1.979.167 Paia
	ex 6403 91 (*)	
	ex 6403 99 (*)	7.858.083 Paia
	ex 6404 11 (*)	13.339.583 Paia
	6404 19 10	22.999.500 Paia
Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di porcellana	6911 10	30.875 Tonn.
Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di ceramica esclusa la porcellana	6912 00	23.513 Tonn.
Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, ecc.	7013	8.708 Tonn.
Apparecchi riceventi per la radiodiffusione del codice	8527 21	1.662.500 Unità
	8527 29	134.583 Unità
Giocattoli	9503 41	158.965.083 Ecu
	9503 49	66.382.042 Ecu
	9503 90	402.179.333 Ecu

(*) Escluse calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 12,5 ecu al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

ALLEGATO 2

Elenco dei prodotti originari della Repubblica popolare cinese soggetti a vigilanza comunitaria

Designazione dei prodotti	Codice NC
Preparazioni alimentari del codice NC	1901 90 90
Cicoria torrefatta	2101 30 11
Altri succedanei torrefatti del caffè	2101 30 19
Triossido di cromo	2819 10 00
Cloruro di ammonio	2827 10 00
Altri polialcoli	2905 49 90
Acido citrico	2918 14 00

Designazione dei prodotti	Codice NC
Monotioli	2934 90 60
Tetracicline e loro derivati	2941 30 00
Cloromicetina	2941 40 00
Coloranti basici e preparazioni a base di tali coloranti	3204 13 00
Coloranti al tino e preparazioni a base di tali coloranti	3204 15 00
Coloranti reattivi e preparazioni a base di tali coloranti	3204 16 00
Altri coloranti, comprese le miscele	3204 19 00
Articoli pirotecnici	3604
Alcoli polivinilici	3905 20 00
Calzature del codice NC	ex 6402 19 (*) ex 6402 99 (*) ex 6403 19 (*) ex 6403 91 (*) ex 6403 99 (*) ex 6404 11 (*)
Tubi grondaie ed accessori per tubazioni di ceramica	6906 00 00
Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, non verniciate nè smaltate, di ceramica	6907 10 00
Oggetti d'ornamento di porcellana	6913 10
Altro vetro del codice NC	7004 90
Damigiane, bottiglie e altri recipienti di vetro, per il trasporto o l'imballaggio	7010
Zinco non legato contenente, in peso, meno di 99,99% di zinco	7901 12
Biciclette	8712 00
Giocattoli dei codici NC	9503 30 9503 60
Carte da gioco	9504 40
Scope e spazzole dei codici NC	9603 21 9603 29 9603 30 9603 40 9603 90

(*) Escluse calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 12 ecu al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

94A1872

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Rettifica di decreto riguardante il passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. di un immobile in comune censuario di S. Giovanni Incarico.

Con D.A. n. 2019 del 20 ottobre 1993 è stato rettificato il decreto aziendale n. 185 del 7 marzo 1988 nella parte riguardante la superficie catastale e precisamente da mq 100 a mq 196 del reliquato stradale sito sulla strada statale n. 82 ed identificato presso il catasto terreni del comune censuario di S. Giovanni Incarico (Frosinone) al foglio n. 5 particelle numeri 275 e 537.

94A1816

REGIONE VENETO

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con provvedimento n. 4140 del 14 settembre 1993, la giunta regionale del Veneto ha deliberato di autorizzare, a tutti gli effetti di competenza regionale, la Norda S.p.a., con sede in via Giannone n. 9, Milano, codice fiscale 04848000156, all'aggiornamento delle analisi da riportare sulle etichette da applicare ai contenitori — già autorizzati dalla regione — in vetro e P.V.C. dell'acqua minerale naturale, denominata «Dolomiti», imbottigliata nello stabilimento di Valle del Pasubio (Vicenza).

Con provvedimento n. 268 del 25 gennaio 1994, la giunta regionale del Veneto ha deliberato di autorizzare, a tutti gli effetti di competenza regionale, la ditta S.p.a. Acqua minerale S. Benedetto, con sede legale e stabilimento di produzione in viale Kennedy n. 65, Scorzè (Venezia), e codice fiscale 00593710247, l'aggiornamento delle analisi chimiche, chimico-fisiche e batteriologiche da riportare sulle etichette da applicare ai contenitori in vetro P.E.T. e P.V.C. già autorizzati.

94A1817

UNIVERSITÀ DI BARI

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto il 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e della legge n. 537/1993 si comunica che presso la facoltà di lingue e letterature straniere di questa Università è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per la disciplina di «lingua e letteratura italiana» da coprire mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto il 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e della legge n. 537/1993, si comunica che presso la facoltà di agraria di questa Università è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per la disciplina di tecnologie delle produzioni ovine e caprine, da coprire mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A1818

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, comma 3, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, comma 9, si comunica che presso la facoltà di lingue e letterature straniere di questa Università è vacante un posto di ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. L19 - Francesistica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A1819

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'avviso del Credito per le imprese e le opere pubbliche - S.p.a. riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni. (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 57 del 10 marzo 1994)

Nell'avviso citato in epigrafe, alla pagina 29, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto «Emissione 1979 Estrazione a sorte di: n 8 titoli di L *100 000*», si legga. «Emissione 1979. Estrazione a sorte di. n 8 titoli di. L. *500 000*»

94A1844

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio 21
PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei angolo via Gramsci

BASILICATA

MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie 69
POTENZA
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini 89
COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
PALMI (Reggio Calabria)
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma 31
REGGIO CALABRIA
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi 23
SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto 144

CAMPANIA

ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti 4
AVELLINO
Libreria CESA
Via G. Nappi 47
BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori 71
CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante
CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I 253
FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA
NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo 51
SALERNO
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco 66

EMILIA-ROMAGNA

ARGENTA (Ferrara)
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti 36/B
FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz 2/F
MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro 210
PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
PIACENZA
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre 160
REGGIO EMILIA
Cartolibreria MODERNA S.c.a.r.l.
Via Farini 1/M
RIMINI (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini 16
PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa 15

UDINE
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto 20

LAZIO

APRILIA (Latina)
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
FROSINONE
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima 15
LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto 28/30
LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio 7
RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele 8
ROMA
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro 124
L.E.G. - Libreria Economico Giuridica
Via Santa Maria Maggiore 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone 28
TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli 10
TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
VITERBO
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola 25
LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli 5
SAVONA
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte 36/R

LOMBARDIA

ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PAPADISO
Via Valera 23
BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII
BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste 13
COMO
Libreria NANI
Via Cairoli 14
CREMONA
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi 72
MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I 32
PAVIA
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini 2/C
SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Caimi 14
VARESE
Libreria PIROLA
Via Albuzzi 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro 3

MARCHE

ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour 4/5

ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini 188
MACERATA
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica 11
PESARO
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli 80/82

MOLISE

CAMPOBASSO
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione 42-44
ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi 115

PIEMONTE

ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri 31
ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele 19
ASTI
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri 364
BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia 6
CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti 10
TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà 20

PUGLIA

ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele 65
BARI
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio 16
BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria 4
CORATO (Bari)
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti 9
FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante 21
LECCE
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro 28
MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi 126
TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia 229

SARDEGNA

ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari 65
CAGLIARI
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele 30/32
NUORO
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni 45/47
ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero 70
SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello 10

SICILIA

CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I 36
CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

ENNA
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma 60
MESSINA
Libreria PIROLA
Corso Cavour 47
PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
RAGUSA
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre 39
SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza 22
TRAPANI
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese 8

TOSCANA

AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli 22/R
GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci 9
LIVORNO
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo 23/27
LUCCA
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara 9
MASSA
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi 8
PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Mille 13
PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macallè 37
SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia 6
TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz 11

UMBRIA

FOLIGNO (Perugia)
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci 41
PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci 82
TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito 29

VENETO

PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour 17
ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele 2
TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore 31
VENEZIA
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabbri
VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
VICENZA
Libreria GALLA
Corso A. Palladio 41/43

CANONI DI ABBONAMENTO - 1994

CANONI ABBONAMENTO	ITALIA	ESTERO
Annuale	L. 336.000	L. 672.000
Semestrale	L. 205.000	L. 410.000

	ITALIA	ESTERO
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.450	L. 2.900

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato a. Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

INSERZIONI - 1994

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni.

Per la «Convocazione di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la convocazione di assemblea o per la data dell'asta.

Gli avvisi da inserire nel *Bollettino estrazione titoli* (Supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a *quella relativa alla data di presentazione.*

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 - intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Istituto non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

MODALITÀ

I testi delle inserzioni devono essere redatti su carta da bollo Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la carta uso bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e, per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma leggibile del responsabile della richiesta, il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o comunque con carattere stampatello

Tutti gli avvisi devono indicare le generalità ed il preciso indirizzo del richiedente, nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata per la pubblicazione da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione richiesta.

Qualora il richiedente desiderasse ricevere il giustificativo a mezzo lettera raccomandata-espresso, devono essere versate ulteriori L 8 000 per spese postali

TARIFFE (*)

ANNUNZI COMMERCIALI

Testata	(Riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc). Diritto fisso per il massimo di tre righe	L. 102.000
Testo	*per ogni riga o frazione di riga*	L. 34.000

ANNUNZI GIUDIZIARI

Testata	(Riferita alla sola tipologia dell'inserzione. ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome e cognome, ecc.) Diritto fisso per il massimo di due righe	L. 27.000
Testo	per ogni riga o frazione di riga	L. 13.500

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	**357.000**
- semestrale	L.	**195.500**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	**65.500**
- semestrale	L.	**46.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	**200.000**
- semestrale	L.	**109.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	**65.000**
- semestrale	L.	**45.500**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	**199.500**
- semestrale	L.	**108.500**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	**687.000**
- semestrale	L.	**379.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**124.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**81.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	**1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	**1.500**
per ogni 96 pagine successive	L.	**1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	**4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**336.000**
Abbonamento semestrale	L.	**205.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 6 4 0 9 4 *

L. 1.300